



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Progetto organizzativo triennio 2020/2022

Sommario

1. **Premessa. Nuovo progetto organizzativo: necessità, metodo ed obiettivi**
2. **Struttura dell'Ufficio**
3. **Analisi dei flussi**
4. **Criteri e modalità di iscrizione**
5. **Criteri di assegnazione del lavoro. Gruppi di specializzazione e fasce deboli. Materie omogenee. La revoca e la rinuncia all'assegnazione. L'astensione.**
6. **I turni: atti urgenti, udienze e sostituzioni**
7. **Correttezza, puntualità e uniformità nell'esercizio dell'azione penale. Giusto processo e criteri di priorità**
8. **L'ufficio del Procuratore ed i VPO; delega, formazione e attività extraudienza**
9. **Ottimizzazione delle risorse: assetto organizzativo amministrativo, uso della PG della Sezione, risorse finanziarie e tecnologiche**
10. **Tutela della genitorialità e della salute. Benessere lavorativo**
11. **Coordinamento del Procuratore, visti, attività giudiziaria e rapporti con la stampa**
12. **Attività formativa**

1. - Premessa. Nuovo progetto organizzativo: necessità, metodo ed obiettivi.

L'esigenza di formulare un nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio discende direttamente dalla regola posta dall'art. 7 della Circolare n. 664/VV/2011 - Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura -Deliberata in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018- adottata con delibera 16 dicembre 2020 (d'ora in avanti, *tout court*, la Circolare organizzativa), in base alla quale il Procuratore della Repubblica, a seguito di assunzione dell'incarico (nella specie l'immissione in possesso è datata 13.9.21) è tenuto a redigere un nuovo progetto organizzativo ove non intenda semplicemente confermare quello vigente nel termine di sei mesi, dando atto delle ragioni che inducono a discostarsi dal progetto vigente ovvero da quello presentato in occasione della domanda formulata ai fini della nomina. Nella specie, pur nella convinzione che gli scostamenti dai precedenti documenti debbano avere una portata non tanto significativa da generare effetti controproducenti sul personale e sui servizi dell'Ufficio, occorre nondimeno provvedere ad una generale rielaborazione del documento *de quo* per plurime ragioni. Quanto

al vigente progetto organizzativo, in effetti, va registrato come la sua originaria formulazione, pur non risalente, ha patito a più riprese non secondarie modifiche per effetto di una serrata interlocuzione con il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, evenienza che ha prodotto una serie di interpolazioni che lo rendono attualmente poco "leggibile" nella sua unitarietà. Esso, inoltre, pur contenendo gli elementi essenziali, mostra criticità sotto alcuni profili: la assegnazione automatica del lavoro che non confluisce nei tre gruppi di materie specialistiche è, per esempio, affidata al criterio del turno giornaliero, ossia si prevede che tutte le notizie di reato pervenute nella giornata siano assegnate a turnazione al singolo magistrato, il che crea degli squilibri nella distribuzione del lavoro che risultano accentuati dai diversi carichi lavorativi derivanti dall'appartenenza ai gruppi specialistici; nonché carenze sotto altri: non è prevista, per continuare nell'esemplificazione, alcuna sostituzione automatica del Magistrato che non possa svolgere il turno o le udienze per qualsivoglia ragione, né sono previsti criteri di redistribuzione del lavoro in caso di maternità o di riequilibrio dei diversi carichi. Il discostamento dal progetto depositato all'atto della domanda di nomina, d'altra parte, si impone a seguito della presa di contatto con la realtà dell'Ufficio che ha evidenziato una situazione evolutasi significativamente (le carenze nel ruolo del personale si sono trascinate per diverso tempo e risultano ancora significative ove si consideri l'assenza del Dirigente Amministrativo, la scopertura di un posto di Sostituto Procuratore, il congedo per maternità di altro Magistrato) anche se non sempre in senso negativo (sono stati immessi cinque Cancellieri esperti; in via di ripianamento le carenze nella pianta organica di PG e contrattualizzati dieci giovani del Servizio Civile), e che tuttavia impone una riorganizzazione capace di fronteggiare una situazione in divenire che presenta, anche sotto questo profilo, criticità che vanno eliminate o quantomeno attenuate (riduzione dei tempi di iscrizione delle notizie di reato; alleggerimento della pressione lavorativa sulle segreterie dei magistrati; riduzione dei tempi nel rilascio dei certificati delle iscrizioni ex art. 335 cpp; razionalizzazione dei criteri di lavoro dei Magistrati Onorari addetti all'Ufficio del Procuratore e dell'impiego della Polizia Giudiziaria). Tutti quelli sinora elencati, unitamente ad una congrua riduzione delle pendenze, rappresentano pertanto gli obiettivi del presente progetto organizzativo, la cui redazione si giova, in aderenza ai principi formulati dalla Circolare Organizzativa, dell'apporto sia della componente Giudicante del Tribunale di Lucca, con la quale l'interlocuzione è stata costante e proficua, sia del confronto assembleare con i Sostituti dell'Ufficio, che ha consentito di pervenire alla redazione del progetto sulla scorta del fondamentale criterio di una gestione partecipata. Da ultimo, un cenno al benessere lavorativo, inteso nella lata eccezione di capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori. L'obiettivo necessita di azioni combinate e può essere assolto, almeno tendenzialmente, da una serie di misure che, tuttavia, necessitano di una consistente partecipazione esterna all'unità lavorativa. Si è intensificata l'attività -in perfetta sintonia con la Presidenza del Tribunale- di programmazione dei lavori di manutenzione diretti ad ottenere un ambiente lavorativo gradevole ed accogliente per il singolo operatore. Al contempo, anche per effetto di una redistribuzione dei compiti interni del personale amministrativo, cui si farà più ampio riferimento nella sezione "risorse", si è provveduto ad una riorganizzazione delle postazioni di lavoro tenendo conto, sin dove possibile, non solo delle preferenze e del tipo di mansioni svolte, ma anche della funzionalità rispetto alle mansioni da svolgere. Le scelte, per rendere partecipi i singoli operatori, sono state precedute da ampie consultazioni con il personale stesso, in modo da rendere gli ordini di servizio conseguenti aderenti alle

aspettative di ciascuno, ferma restando la necessità di assicurare la funzionalità dell'Ufficio. L'interazione con il personale è sostanzialmente continua, così da evitare l'insorgere di problematiche interne e appianare quelle eventualmente in corso. Da ultimo, previo accordo con il Medico responsabile dr. Germanà Alessandro, si è ritenuto di approfondire le ordinarie visite mediche con riferimento a situazioni di *stress* o di disagio latenti eventualmente manifestate dall'operatore che, se del caso, può essere consigliato in ordine agli accertamenti ulteriori da compiersi.

2.- Struttura dell'Ufficio

• MAGISTRATI

L'organico dei magistrati della Procura della Repubblica di Lucca è composto da n. 10 Sostituti e dal Procuratore della Repubblica. Allo stato sono in servizio n. 8 Sostituti, essendo un posto vacante ed un Sostituto (la dr.ssa Guidotti) in astensione obbligatoria per maternità.

Dr. Domenico MANZIONE Procuratore della Repubblica

Sostituti:

- 1) DR.SSA LUCIA RUGANI
- 2) DR.SSA PAOLA RIZZO
- 3) DR.SSA SARA POLINO
- 4) DR.SSA ELENA LEONE
- 5) DR. ANTONIO MARIOTTI
- 6) DR. ENRICO CORUCCI
- 7) DR. ALBERTO DELLO IACONO
- 8) DR. SALVATORE GIANNINO
- 9) DR.SSA LAURA GUIDOTTI

PERSONALE AMMINISTRATIVO

DIRETTORI AMMINISTRATIVI	FASCIA ECONOMICA
Massidda Francesco F5	F5
Natalini Alessandra F4	F4
FUNZIONARI GIUDIZIARI	
Spada Ricci Laura F3	F3
Donadio Maria Neve F2	F2
Falco Roberta F2	F2
Meucci Sara F1	F1
Mei Sabrina F1	F1
Testi Chiara F2 (APPLICATA)	F2
CANCELLIERI	
Lepri Antonella F5	F5
Benassi Marilina F4	F4

Cardei Armando F3	Assunto in data 23/09/21	F3
Còstanzo Antonio Giuseppe F3	Assunto in data 23/09/21	F3
Di Bartolomeo Raffaella F3	Assunto in data 23/09/21	F3
Sbrana Claudia F3	Assunto in data 23/09/21	F3
Zollo Margherita F3	Assunto in data 23/09/21	F3
ASSISTENTI GIUDIZIARI		
Micheli Andrea Giovanni F4	F4	
Ferullo Nunzia F4	F4	
Sciaudone Sandra F3	F3	
Tarantino Antonella F3	F3	
Papera Fabrizio F2	F2	
Giusti Eleonora F2	F2	
Squitieri Sabrina F2	F2	
OPERATORI GIUDIZIARI		
Minucciani Antonella F3	F3	
Malfatti Luca F3	F3	
Allegrini Angela F2	F2	
Andreuccetti Isa Paola F2	F2	
D'Annibale Simona F2	F2	
Dilluvio Antonina F1	F1	
Ciucci Claudia Centralinista (ipovedente)	F3	
Coloru Susanna Centralinista (ipovedente)	F3	
A tempo determinato dal 25/03/21 per 24 mesi		
Londi Marco F1	F1	
Palandri Guendalina F1	F1	
Alberti Marta F1	F1	
CONDUCENTE AUTOMEZZI		
Amante Ciro F3	F3	
AUSILIARI		
Boccaccini Anna F3	F3	
Brindisi Marfoli Sandra F3	F3	
Bonaldi Giuliana F2	F2	

Altre unità di personale in comando dall'azienda USL

Funzionari:

Barsanti Roberta in comando dal 16/10/2017

Bisti Cristina in comando dal 01/10/2019

Operatori

Iannaccone Anna Maria in comando dal 16/02/2017

Rossi Seren in comando dal 01/03/2021

Dal 13/10/2021 in servizio n. 10 collaboratori Servizio Civile Regionale.

VICE PROCURATORI ONORARI

1	BARTELLONI FABRIZIO
2	BENVENUTI FRANCESCO
3	BIAGI LUCA
4	CAI LETIZIA
5	CARLESÌ FRANCESCO
6	CELLERINO CINZIA
7	DAVINI ILARIA
8	DI NUNZIO GIOVANNA
9	GIGLI CLAUDIO
10	LATTANZI CRISTINA
11	MALFATTI MICHELA
12	MARTINI ISABELLA
13	RUSSO ALBERTO
14	ZUCCOLI FRANCESCA
15	SCHIARITI CATERINA

PERSONALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Aliquota Carabinieri n. 8 – responsabile aliquota Luogotenente c.s. Santopietro Carlo

Aliquota Polizia di stato n. 8 – responsabile aliquota Ispettore superiore De Pietro Maria Rita

Aliquota Guardia di Finanza n.6 – responsabile aliquota Luogotenente Borgia Nicola

In base all'organico, occorre rilevare una serie di scoperture:

per quanto riguarda i Magistrati, dopo assai lunga vacanza del posto da Procuratore, con tutte le conseguenze del caso, risulta tuttora scoperto un posto da Sostituto, mentre altro è provvisoriamente scoperto a causa di maternità obbligatoria. La situazione è già stata segnalata alla III Commissione del CSM -previa comunicazione al Procuratore Generale- al fine della pubblicazione del posto da Sostituto vacante.

Risultano poi tuttora scoperti, rispetto alla pianta organica prevista, i posti di Dirigente Amministrativo, di due figure di funzionario giudiziario e della figura di un cancelliere. Con

riferimento al posto di Dirigente, si è appena concluso un interpello che allo stato risulta essere privo di richieste, sicché le relative funzioni rimangono allo stato attribuite al Procuratore della Repubblica.

Con riferimento invece ai Cancellieri, in data 23/09/2021 ne sono stati immessi in possesso 5, portando la carenza di organico nei limiti numerici sopra indicati. Ad essi si sono aggiunti, nel corso del medesimo mese, 10 operatori del servizio civile. Per tutti si è previsto, all'atto dell'immissione in possesso ovvero della sottoscrizione del contratto, un percorso formativo concordato con i funzionari responsabili già operanti in Ufficio al fine di consentire ai nuovi assunti di avere contezza del complessivo servizio fornito dalla Procura della Repubblica e di orientarne le manifestazioni di preferenza in ordine alle specifiche attività da svolgere. Tenendo conto dell'uno e delle altre, si è predisposto l'ordine di servizio amministrativo sul quale si tornerà in seguito.

3.- Analisi dei flussi.

		01/07/2019 - 30/06/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	Variazione percentuale
SOPRAVVENUTI	NOTI	6248	6340	1,47%
	IGNOTI	10629	7741	-27,17%
	GDP	727	748	2,89%
	FNCR	957	1054	10,14%
ESAURITI	NOTI	7220	5691	-21,18%
	IGNOTI	11361	7426	-34,64%
	GDP	881	1377	56,30%
	FNCR	1059	1049	-0,94%
PENDENTI FINALI	NOTI	2636	3285	24,62%
	IGNOTI	1274	1589	24,73%
	GDP	1954	1325	-32,19%
	FNCR	367	372	1,36%

INDICE DI RICAMBIO

NOTI	89,76%
IGNOTI	95,93%
GDP	184,09%
FNCR	99,53%

INDICE DI SMALTIMENTO

NOTI	63,40%
------	--------

IGNOTI	82,37%
GDP	50,96%
FNCR	73,82%

			01/07/2020 - 30/06/2021		
			NOTI	IGNOTI	TOTALE
1		Delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis CPP	0	1	1
2		Delitti contro la Pubblica Amministrazione	314	33	347
	2.1	art. 314 CP	9	4	13
	2.2	art. 317 CP	2	0	2
	2.3	art. 318 CP	1	0	1
	2.4	art. 319 CP	3	0	3
	2.5	art. 319 ter	0	0	0
	2.6	art. 320 CP	0	0	0
	2.7	art. 321 CP	1	0	1
	2.8	art. 322 CP	1	0	1
	2.9	art. 322 bis CP	0	0	0
	2.10	art. 346 CP	0	0	0
	2.11	art. 346 bis CP	0	0	0
	2.12	art. 316 ter CP	8	0	8
3		Omicidio volontario e tentato omicidio volontario	5	1	6
		vittima donna	2	0	2
4		Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e incidenti stradali	198	26	224
	4.1	Lesioni gravi e gravissime da infortunio sul lavoro	12	2	14
	4.2	Lesioni gravi e gravissime da incidente stradale	176	18	194
	4.3	Omicidio colposo da infortunio sul lavoro	0	0	0
	4.4	Omicidio da incidente stradale	10	6	16
5		Delitti contro le "fasce deboli"	612	69	681
6	5.1	Stalking (art. 612 bis CP)	151	9	160
7		Incendio boschivo (art. 423 bis	12	17	29

		cp)			
8		Reati informatici	21	80	101
	8.1	illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche	0	0	0
	8.2	frode informatica	10	63	73
	8.3	danneggiamento di dati e sistemi	2	3	5
	8.4	furto di identità	58	77	135
9		Reati contro il patrimonio	1899	6625	8524
	9.1	Usura	5	1	6
	9.2	rapina	80	49	129
	9.3	Estorsione	47	23	70
	9.4	furto in abitazione e furto con strappo	75	1077	1152
	9.5	Riciclaggio	11	2	13
	9.6	Autoriciclaggio	1	0	1
10		Riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	0	0	0
11		Sfruttamento della prostituzione	8	0	8
	11.1	plurarietà di persone offese	4	0	4
	11.2	prostituzione minorile	2	0	2
12		Reati in materia di stupefacenti	304	54	358
13		Falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	52	0	52
14		Inquinamento / Ambiente	111	40	151
	14.1	Discariche abusive e attività di gestione di rifiuti organizzata	75	21	96
15		Edilizia e urbanistica	187	16	203
	15.1	lottizzazione abusiva	30	0	30
16		Reati tributari	122	1	123
17		Reati fallimentari	85	0	85
18		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis CP)	5	1	6
19		Reati aggravati dalla finalità di terrorismo	0	0	0
20		Delitti contro la libertà sessuale, stalking e in tema di pornografia	249	45	294

21		Maltrattamenti contro familiari conviventi (art. 572 cp)	261	20	281
22		Reati commessi da immigrati extraeuropei			
23		Reati in materia di commercio di merci contraffatte	12	23	35

DATI AGGREGATI

Modelli 21

Movimento	2018	2019	2020	2020-2021
Pendenti iniziali	4.788	3.892	3.127	2.676
Sopravvenuti	7.239	7.302	5.868	6.337
Esauriti	7.889	7.906	5.614	5.669

Modelli 21 bis

movimento	2018	2019	2020	2020-2021
Pendenti iniziali	3.514	2.195	2.178	1.959
sopravvenuti	1.371	903	615	749
esauriti	2.488	930	1.051	1.367
Indice di ricambio	1,8		1,1	1,8
Indicedi smaltimento				0,5

Modelli 44

movimento	2018	2019	2020	2020-2021
Pendenti iniziali	1.851	1.718	1.870	1.317
sopravvenuti	12.423	9.726	9.901	7.758
esauriti	12.513	9.335	10.181	7.415
Indice di ricambio			1,0	
Indicedi smaltimento				

DATI disaggregati su particolari forme di definizione

Tipologia di definizione	2018	2019	2020	2020-2021
Richiesta di archiv. per prescrizione	160	130	71	98
Richiesta di D.P.	1.168	1.160	668	640
Richiesta di Giudizio Immediato	57	92	83	94
Richiesta di applicazione pena	31	31	30	44
Decreto di citazione	1.373	1.757	1.128	945

I primi dati si riferiscono alle rilevazioni effettuate in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario; i secondi hanno la stessa fonte ma abbracciano un periodo più ampio e sono quelli trasmessi, unitamente ai dati forniti dal Giudicante, alla Commissione flussi che, come da richiesta avanzata da questo Ufficio, ha concluso la sua analisi rilevando come "nel periodo 2018 - giugno 2021 le sopravvenienze della Procura di Lucca hanno registrato una consistente contrazione, più marcata nel 2020; ad essa si è accompagnata una riduzione, ancor più consistente, dell'attività definitoria. Se l'indice di smaltimento (da correlarsi alla variazione delle pendenze e del flusso in entrata) segnala una marcata flessione, la capacità dell'Ufficio di Procura di gestire il flusso delle sopravvenienze annuali (cd. indice di ricambio) resta attestata su valori positivi, stabilmente prossimi all'unità. Virtuosa, parimenti, la flessione della durata media dei procedimenti, coerente con una declinazione consistente del volume delle richieste di archiviazione per prescrizione e uno stabile e assai robusto ricorso alla definizione con il rito speciale ex artt. 459 e ss. c.p.p."

Accanto a tali dati occorre poi considerare che l'organizzazione dell'Ufficio prevede la costituzione in gruppi specialistici che, fino alla fine del 2020, erano quattro, per divenire tre in prosieguo. I flussi che riguardano tali gruppi sono i seguenti:

2020

Gruppo 1

Edilizia e Urbanistica	147	
Paesaggio	-	
Ambiente	83	
Pubblica Amministrazione	203	tot 433

Gruppo 2

Fallimentare	100
Tributari	72

In danno UE	1	
Usura	1	tot 174
Gruppo 3		
Art. 589 cp inf. sul lavoro	15	
Art. 590 cp inf. sul lavoro	28	
Lavoro	222	tot. 265
Gruppo 4		
Reati contro la famiglia	382	
Atti persecutori	202	
Reati sessuali	38	tot 622
2021 (fino al 20 settembre)		
Gruppo 1		
Edilizia e Urbanistica	134	
Paesaggio	-	
Ambiente	95	
Pubblica Amministrazione	136	tot 365
Gruppo 2		
Fallimentare	53	
Tributari	113	
In danno UE	-	
Usura	3	
Art. 589 cp inf lavoro	3	
Art. 590 cp inf lavoro	38	
Lavoro	150	tot 360
Gruppo 3		
Reati contro la famiglia	287	
Atti persecutori	141	
Reati sessuali	38	tot 466

Le statistiche comparate tra Sostituti, con riferimento ai soli procedimenti sopravvenuti, risentono delle variabili di cui si è fatto cenno all'inizio (trasferimenti, nomine etc): la forbice tra situazioni omogenee (stabile presenza in Ufficio per il periodo considerato) evidenzia tuttavia un differente peso (numerico) nelle assegnazioni che talora raggiunge scarti significativi. Infine, i dati relativi agli esiti dei procedimenti pur collocandosi in media con quanto rilevato dalle statistiche Ministeriali ricavate dal dato nazionale, evidenziano una "forbice" tra esercizio dell'azione e assoluzioni che potrebbe essere ridotta sulla scorta di un più razionale impiego delle risorse disponibili, una tendenziale completezza delle indagini ed un più rigoroso esercizio dell'azione penale che, senza voler anticipare le disposizioni di cui

alla cd “riforma Cartabia” (l. 27 settembre 2021 n. 134) la quale ha proprio nelle regole valutative dell’esercizio dell’azione e dell’udienza preliminare due dei punti maggiormente qualificanti, sia nondimeno idonea, fermo restando la libera determinazione del singolo assegnatario del fascicolo, a ridurre la forbice segnalata dalle rilevazioni statistiche.

L’insieme dei dati sopra indicati consente una programmazione del lavoro ispirata ad una serie di criteri che sinteticamente possono così riassumersi:

- Le modalità di iscrizione possono essere sostanzialmente confermate con le specificazioni di cui si dirà in dettaglio appresso anche con riferimento alla identificazione dell’indagato;
- L’esperienza dei gruppi specializzati va proseguita nella formula attuale -ossia tre gruppi specialistici- visto che appare maggiormente equilibrata sotto il profilo numerico con alcune precisazioni concernenti una più puntuale delimitazione delle singole aree; con la previsione di un meccanismo di interpello che consenta al Magistrato di esprimere le proprie preferenze e di valorizzarne l’esperienza; con una previsione che, nel rispetto del termine decennale di permanenza nelle funzioni dedicate alle specifiche materie, consenta, per quanto possibile, di evitare un ricambio totale degli appartenenti al gruppo, così da assicurare a quest’ultimo continuità; con la previsione di un meccanismo compensativo nelle assegnazioni ordinarie che vadano ad alleggerire il peso numerico delle assegnazioni specialistiche “fasce deboli”, al fine di riportarlo in equilibrio;
- Le iscrizioni per fatti che non rientrano nelle specifiche competenze dei singoli gruppi di lavoro dovranno tenere conto di tale ultima esigenza nonché di un riequilibrio generale che può essere meglio assicurato dalla attribuzione automatica dei fascicoli secondo un criterio di progressione numerica per unità anziché con l’attualmente praticato “turno giornaliero”.

4. Criteri e modalità di iscrizione

Le notizie di reato attribuite a indagato generalizzato o la cui identità sia altrimenti certa vengono iscritte nel registro dei noti, ovvero a modello 21 o 21-bis a seconda che il reato appartenga alla cognizione del Giudice ordinario ovvero del Giudice di pace. Al registro generale ignoti, mod. 44, andranno invece iscritte quelle notizie che non contengono una generalizzazione dell’indagato ovvero non consentano una loro certa identificazione, mentre gli anonimi e le rogatorie troveranno iscrizione nei registri mod. 46 e 39.

Per quanto concerne le iscrizioni a mod. 45, cd. “atti relativi”, essa sarà riservata a quelle notizie che riguardano fatti non rivestenti estremi di carattere penale. Ove il fatto rappresentato appaia, sebbene non riconducibile *prima facie* a specifica fattispecie, nondimeno investigabile, si procederà ugualmente ad iscrizione a mod. 45, tenendo conto tuttavia, nella assegnazione, dei possibili sviluppi investigativi, e quindi attribuendo il fascicolo, in modo automatico, ai gruppi specialistici ovvero alla fascia generica. Ciò vale anzitutto per quei fatti complessi, riportati prevalentemente in “denunce-querele” presentate da privati, che saranno iscritti a mod. 45 solo nell’ipotesi in cui ad una prima valutazione non

è dato inquadrare realisticamente il fatto in alcuna astratta e precisa fattispecie di reato, secondo una valutazione riservata al Procuratore della Repubblica. Ma vale altresì per una serie di ipotesi nelle quali la notizia di reato si è già rivelata priva di fondamento ovvero abbisogna di ulteriori e significativi accertamenti per eventualmente essere qualificata in una forma definita (anche sotto il profilo della riconducibilità a specifica norma penale). Tali i casi -senza pretesa di esaustività- di mera sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e della amministrazione giudiziale; di comunicazioni di espunti di organi; di perquisizioni "sul posto" previste dall'art. 4 l.152/75 che abbiano sortito esito infruttuoso; di perquisizioni effettuate ai sensi degli art. 41 T.U.L.P.S. e 103 DPR 309/90, sempreché l'atto non sia stato legittimato da elementi che consentono la configurazione di uno specifico reato e l'esito sia stato infruttuoso; di richieste di autorizzazione ad accessi per fini fiscali (artt.52 DPR 633/72 e 33 DPR 600/73).

Peculiari regole valgono per i casi relativi:

- alle segnalazioni di infortuni sul lavoro, che vengono nella quasi totalità concentrate presso le USL competenti che provvedono a sviluppare le indagini e riferire a questa Procura, che a sua volta iscrive la notizia nel registro mod. 21, 21 bis o 44.
- ai referti ospedalieri, che vengono smistati dai posti di polizia istituiti presso gli ospedali del circondario alle forze di polizia del luogo ove si è verificato il fatto produttivo delle lesioni o quello di residenza o domicilio della parte lesa. A mod. 45 vengono iscritti solo le segnalazioni che evidenziano essersi il fatto verificato per mera accidentalità.

Le modalità di iscrizione risultano essere del tutto funzionali: l'Ufficio è dotato di S.I.C.P. che è in uso per i modelli 21, 44 e 45; ad esso è collegato sia l'applicativo TIAP che il Portale N.D.R. il quale consente, in ragione di un progetto che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, di trasmettere direttamente in via telematica le notizie di reato, con evidente riduzione dei tempi di iscrizione al SICIP e beneficio nella implementazione degli atti in TIAP (maggiori ragguagli nella relazione sullo stato di informatizzazione dell'Ufficio redatta dalla dr.ssa Guidotti e condivisa dal sottoscritto Procuratore). Di fatto, ed anche per effetto delle normative anticovid, le notizie da iscrivere pervengono nella quasi totalità dal sistema così delineato (al quale si aggiunge il portale deposito atti penali), il che consente, all'indomani dell'arrivo della snr, di poter procedere alla immediata formazione del fascicolo, nonché alla contestuale disposizione in ordine alla iscrizione ed assegnazione. Tale incombenza sarà effettuato dal Procuratore della Repubblica ovvero, in sua provvisoria assenza, dal Magistrato più anziano nel ruolo che sia presente in Ufficio e non sia impegnato in altre indifferibili attività, circostanza che determinerà l'intervento di altro Collega sempre secondo il criterio dell'anzianità nel ruolo.

Rimangono ferme le regole comuni a tutte le iscrizioni e che derivano dal coordinamento tra disposizioni organizzative e legislative di tipo amministrativo e processuale, alla luce delle quali:

- la individuazione del registro e del titolo di reato effettuata all'atto dell'iscrizione non è in alcun modo vincolante per il Magistrato assegnatario del fascicolo che, anzi, ne curerà gli aggiornamenti in base al disposto di cui all'art. 335 Cpp; in tal caso avrà cura di informare il Procuratore della Repubblica, anche al fine di un eventuale confronto, quante volte la diversa configurazione giuridica dei fatti appaia in radicale contrasto con quella originariamente ipotizzata ovvero l'aggiornamento implichi la

configurazione di fattispecie che, per gravità dei fatti o per la loro configurazione giuridica, siano deputate a "impegnare" complessivamente l'Ufficio;

- per i procedimenti iscritti a mod. 45 possono essere effettuati accertamenti diretti a verificare la veridicità dei fatti e loro eventuali sviluppi ai fini della successiva riferibilità degli stessi ad ipotesi astratte di reati; tuttavia non va svolta alcuna attività di indagine che comporti spese anticipate dello Stato, salvo che l'accertamento non sia necessario a verificare una ipotesi di reato e quindi non si sia previamente proceduto al cambio di iscrizione del fascicolo da mod. 45 a mod. 21 o 44.
- Analoga indicazione vale per i cd "scritti anonimi" che, pacificamente rientrati tra gli atti privi di rilevanza processuale per esplicita previsione codicistica, possono tuttavia contenere rappresentazioni di fatti storici la cui esistenza e/o realizzazione può essere da accertare in quanto integranti estremi di reato, anche a voler sottacere la necessità di verificare che, attraverso esso, non si siano comunque consumate altre ipotesi delittuose, anche calunniatorie.
- I fascicoli iscritti a mod 45 andranno trasmessi all'archivio solo allorché essi appaiano manifestamente destituiti di ogni fondamento. Negli altri casi, e segnatamente in quelli nei quali si sono svolti gli accertamenti di cui si è sopra detto, appare preferibile sottoporre il controllo dell'inazione del PM al GIP; in questo caso, per esigenze legate al citato applicativo SICIP, sarà indispensabile procedere all'annotazione a seguito del provvedimento giudiziale.

5. Criteri di assegnazione del lavoro. Gruppi di specializzazione e fasce deboli. Materie omogenee. La revoca e la rinuncia all'assegnazione. L'astensione.

Le dimensioni dell'Ufficio, nonostante il vuoto di organico e l'attuale assenza per maternità della dr.ssa Guidotti, consente la permanenza di gruppi di lavoro specialistici determinati per macroaree omogenee ovvero collegate tra di loro. I criteri per la determinazione delle materie specialistiche e dell'appartenenza ai singoli gruppi vanno individuati:

- quanto a quello oggettivo, nella perimetrazione di materie omogenee per struttura dei fatti o interessi tutelati, ovvero che siano "vicine", nel senso che, in base al dato dell'esperienza, siano sovente registrate come introduttive l'una dell'altra o stabilmente collegate tra di loro; il tutto, ovviamente, tenendo in debito conto organico dell'Ufficio ed effettive presenze dei Magistrati;
- quanto a quello soggettivo, nella manifestata disponibilità del singolo Magistrato all'appartenenza ad un gruppo di lavoro specialistico, motivata da interesse personale oltre che da esperienze pregresse ovvero da approfondimenti compiuti su date materie. L'uno e l'altro criterio sono soggetti a condizioni comuni, ovvero: l'individuazione delle materie e l'appartenenza al gruppo sono concordati, per quanto possibile, in ambito assembleare d'Ufficio; in ogni caso la configurazione dei gruppi di lavoro specialistico ed il numero dei Magistrati che ne fanno parte devono essere calibrati

sulle effettive sopravvenienze registrate nelle materie oggetto del lavoro specialistico; va previsto, nel caso di squilibri nel numero di sopravvenienze tra i vari gruppi, un meccanismo compensativo per i fascicoli che potremmo definire "comuni"; la permanenza nel gruppo specialistico non potrà durare oltre i dieci anni, preferibilmente assicurando un ricambio tra gli appartenenti al gruppo che sia in grado di garantire nuovi ingressi e permanenza di Magistrati già formati nelle materie specialistiche.

Sulla scorta di tali criteri, oggetto di confronto assembleare d'Ufficio, nonché di pregresse valutazioni statistiche sulle incidenze numeriche riferibili ai singoli gruppi rispetto alle sopravvenienze generali dell'Ufficio, nonché della disponibilità fornita dai Colleghi, si ritiene di poter confermare la costituzione di tre gruppi di lavoro specialistico così articolati:

Gruppo 1) Reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti dal codice penale, reati in materia di edilizia e urbanistica e tutela dei beni paesaggistici, reati in materia ambientale previsti dai rispettivi TTUU; 2 Sostituti: dottori POLINO e GIANNINO;

Gruppo 2) Reati in materia di crisi di azienda, in materia finanziaria, tributaria, societaria, bancaria, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contrabbando e usura, riciclaggio ed autoriciclaggio, reati in danno UE e reati in materia su infortuni sul lavoro e malattie professionali, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e reati comunque a questi ultimi riferiti, connessi o collegati, previsti dalle normative di settore e dal cp; 4 Sostituti: dottori RUGANI, CORUCCI, MARIOTTI, GUIDOTTI (attualmente in maternità);

Gruppo 3) Reati contro la famiglia, violenza sessuale, circonvenzione di incapaci, reati in danno di minori o oltre "categorie deboli", atti persecutori e reati di genere previsti da normative di settore e dal cp; 4 Sostituti: dottori RIZZO, LEONE e DELLO IACONO (attualmente un posto è scoperto per vacanza di organico).

L'assegnazione dei fascicoli all'interno dei singoli gruppi avverrà in modo automatico secondo un criterio numerico progressivo; la diversa incidenza numerica delle sopravvenienze già ora registrabile a svantaggio del gruppo "fasce deboli/reati di genere", che appare destinata ad incrementarsi non solo per gli effetti pandemici, ma altresì per iniziative normative dirette ad ampliare area e "peso" dei reati in questione (sufficiente pensare in proposito all'art. 2 l. 134/2021 cit., nonché alle ulteriori iniziative normative messe in campo dal Governo) giustifica la consistenza del numero dei Magistrati da destinare al gruppo specialistico, vieppiù in settore che, secondo quanto sottolineato a più riprese dall'Organo di Autogoverno e da ultimo riassunto nella divulgazione degli esiti del monitoraggio effettuato su tutto il territorio nazionale, la specializzazione e la progressiva sensibilizzazione del Magistrato (e degli altri operatori destinati ad intervenire in materia) appare una delle condizioni essenziali per fronteggiare i fenomeni in questione. Essendo allo stato il gruppo specialistico carente di una unità, come già sopra rammentato, occorre prevedere un meccanismo compensativo che consisterà nell'esonero, per gli appartenenti al gruppo, dalle assegnazioni ordinarie per gli ultimi dieci giorni di ogni semestre, con

possibilità, tenuto conto delle rilevazioni statistiche effettuate in quella occasione, di prorogare il termine per ulteriori dieci giorni ovvero di ridurlo proporzionalmente ai rilevi statistici. Per quanto riguarda poi il gruppo specialistico contraddistinto sub 2), occorre precisare che il Magistrato titolare del fascicolo - la regola riguarderà particolarmente il gruppo specialistico in questione per mera contiguità di materia con i reati destinati ad offendere interessi economici della UE, ma non può, ovviamente, che estendersi a tutti i PM dell'Ufficio- il quale ritenga, anche a seguito degli accertamenti disposti, che il reato rientri tra quelli per i quali la Procura Europea potrebbe esercitare le proprie attribuzioni, concorderà con il Procuratore della Repubblica lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 14 d. lgs. 2.2.2021 n. 9, che, com'è noto, nel prevedere le norme interne di adeguamento al Regolamento UE 2017/1939, ha concretamente reso possibile l'avvio della procedura di cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea (EPPO) da ritenere pertanto oggi pienamente operativa.

Accanto ai gruppi di lavoro, occorre poi prevedere la attribuzione di materie che, per connotati, necessità di trattamento omogeneo ed uniforme indirizzo, è opportuno siano attribuite al singolo Magistrato. Anche in questo caso il criterio di selezione è determinato dalle specifiche competenze del singolo oltre che dalla disponibilità fornita in sede Assembleare. Nel dettaglio:

- la materia civile, inclusi visti "cartacei" e amministrazioni di sostegno, è attribuita al Procuratore della Repubblica, ovvero, in caso di sua provvisoria assenza, al Magistrato più anziano nel ruolo;
- la trattazione delle procedure di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza personali e per gli affari di esecuzione relativi alla demolizione o ripristino sono affidate alla Dr.ssa Lucia RUGANI; in caso di assenza della dr.ssa Rugani interverrà il Procuratore della Repubblica, ovvero il PM d'urgenza o, ancora, il PM assegnatario dell'originario fascicolo di merito. Il Procuratore sarà comunque informato dello stato di esecuzione delle procedure di demolizioni immobiliari nei casi di esecuzione coattiva;
- le autorizzazioni agli accessi fiscali normalmente sono rilasciate a mod. 45 dal Procuratore (o dal magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento del Procuratore), salva successiva assegnazione del fascicolo secondo le regole ordinarie nell'ipotesi di esito sfociante in una snr;
- i MAE sono attribuiti al Procuratore della Repubblica e alla dr.ssa Rugani secondo un criterio automatico per numerazione progressiva alternata; nei casi di assenza o impedimento si procederà con reciproca sostituzione, ovvero, all'occorrenza, mediante intervento del Sostituto via via più anziano;
- la dr.ssa Laura Guidotti è confermata quale Magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF); in caso di impedimenti o assenza superiore ai trenta giorni sarà sostituita dal dr. Mariotti, Magistrato dichiaratosi disponibile a seguito di interpello effettuato nel corso di assemblea dell'Ufficio;
- il dr. Mariotti e la dr.ssa Guidotti sono individuati quali Magistrati referenti dell'Ufficio CIT, con compiti altresì di reciproca sostituzione;
- la dr. Rugani è confermata nella Presidenza della Commissione scarti ed è delegata, con l'ausilio del personale già individuato nell'ordine di servizio amministrativo, ad occuparsi del settore Archivi.

Per quanto attiene ai fatti non rientranti nelle attribuzioni dei gruppi specialistici -d'ora in poi: "affari generici" - essi saranno assegnati secondo i criteri che seguono.

Viene assicurato, in linea generale, l'automatismo nell'assegnazione delle notizie di reato, riferite sia a soggetti noti (mod. 21 e 21 bis) che ignoti (mod. 44) (fatta eccezione per quelle che pervengono con gli elenchi mensili previsti dall'art. 107 bis disp. att. c.p.p. e di cui si dirà appresso), degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45) degli anonimi (mod. 46) e delle rogatorie (mod. 39), mediante l'attribuzione da parte del Procuratore a ciascun Sostituto secondo una progressione numerica per unità riferita al singolo Magistrato individuato a decrescere in base all'anzianità di ruolo e senza soluzione di continuità correlata al momento nel quale la notizia di reato è pervenuta all'Ufficio. La necessità di sostituire il criterio di assegnazione per i fascicoli "generici" nasce dall'esigenza, concordata in sede di assemblea dell'Ufficio, di eliminare le criticità derivanti da quello delle assegnazioni giornaliere al singolo Magistrato sin qui praticato che, seppur destinata ad un "allineamento statistico" nel lungo periodo, è tuttavia capace di produrre significativi squilibri nella distribuzione del lavoro. Il diverso criterio della rotazione per numero dovrebbe assicurare maggiore omogeneità nella distribuzione degli affari. Siccome peraltro questa evenienza non può essere del tutto esclusa, soprattutto alla luce delle considerazioni già fatte in relazione alla distribuzione degli affari per gruppi specialistici, appare opportuno, anche in questo caso, prevedere un meccanismo di riequilibrio quale quello cui si è sopra già fatto riferimento che tenga peraltro di conto, oltre che del "peso numerico" dei singoli fascicoli anche della loro eventuale complessità legata alla difficoltà di accertamento dei fatti, alla articolazione ed al numero delle imputazioni, al numero degli indagati ed alla eventuale presenza di ipotesi di reato associative.

All'atto dell'assegnazione dei singoli procedimenti può darsi luogo ad eventuale coassegnazione, che può riguardare tanto il Procuratore quanto i singoli PM. L'ipotesi sarà eventualmente coltivata con riferimento a fatti di obiettiva gravità o complessità, sia essa giuridica che di accertamento, nonché in quei casi destinati ad avere un significativo risalto nella opinione pubblica per materia trattata o perché impegnano l'immagine complessiva dell'Ufficio ovvero sono emblematici della posizione assunta dall'intera Procura della Repubblica. La coassegnazione che intervenga in momento successivo a quello di prima assegnazione necessiterà, in ossequio a quanto previsto dalla cit. Circolare organizzativa (art. 10) di provvedimento congruamente motivato che tuttavia può assumere anche i caratteri del provvedimento generale quante volte la ragione della coassegnazione sia la medesima per plurimi procedimenti (v. infra quanto stabilito in tema di tutela della maternità). L'autoassegnazione sarà eventualmente praticata dal Procuratore della Repubblica, oltre che nei casi e secondo i criteri già indicati a proposito della coassegnazione, nei casi di procedimento riguardante Magistrati del medesimo o di altri Uffici giudiziari.

L'assegnazione di singoli atti (art. 11 Circ. organizzativa cit) è da considerare ipotesi del tutto residuale e praticabile solo nel caso di comprovato impedimento del Magistrato delegato alla trattazione del fascicolo.

La tendenziale automaticità delle assegnazioni rimane ferma anche in altre e peculiari ipotesi:

- i procedimenti contro ignoti (mod. 44) che pervengono con gli elenchi mensili di cui all'art. 107 bis disp. att. c.p.p., sono assegnati al Magistrato che nel giorno di arrivo espleta il servizio di turno esterno e di urgenza;
- al magistrato di turno esterno e d'urgenza sono altresì assegnati i fascicoli che pervengono durante il turno e sono relativi all'attività urgente da espletare. Sarà cura del Magistrato di turno informare tempestivamente il Procuratore o, in sua assenza, il Sostituto più anziano in ruolo presente in Ufficio, dei fatti che, per natura e/o gravità, rivestano peculiare rilievo;
- qualora l'atto urgente concerna reati rientranti nelle materie specialistiche, il magistrato di turno procederà all'attività urgente e trasmetterà all'esito il fascicolo al Procuratore per l'assegnazione al Sostituto addetto alla relativa materia. Il PM specialistico assegnatario, salva la possibilità della co-assegnazione al PM d'urgenza sulla base delle determinazioni del Procuratore, diventerà titolare altresì del sopravvenuto procedimento connesso (art. 12 c.p.p.) o collegato (art 371, c. 2 lett. b, c, c.p.p.);
- in caso di atti urgenti relativi a fatti per i quali vi è già altro procedimento pendente assegnato ad altro PM, il PM d'urgenza -salve le sue attribuzioni- si coordina possibilmente con il PM assegnatario. In particolare, la P.G. avvisa sempre il PM di turno (e se ha avuto disposizioni in tal senso, anche il PM titolare delle indagini), il quale avrà cura di interloquire tempestivamente con il PM titolare per concordare le disposizioni da impartire alla P.G. In caso di disaccordo, la gestione dell'urgenza sarà attribuita al PM di turno, fatte salve le determinazioni del Procuratore.
- il sostituto titolare dell'originaria notizia di reato (cd. "precedente") diventerà altresì destinatario del sopravvenuto procedimento connesso (art. 12 c.p.p.) o collegato (art 371, co 2 lett. b) e c), c.p.p.) anche se il primo di tali procedimenti risulti definito. Nell'ipotesi di p.p. rientrante tra le materie specialistiche, i procedimenti connessi o collegati saranno rimessi al Procuratore che provvederà alla riassegnazione al gruppo specialistico ovvero, tenuto conto dello stato delle indagini, anche alla co-assegnazione ovvero alla sola assegnazione al sostituto titolare dell'originario p.p.
- i procedimenti derivanti da provvedimenti di separazione restano automaticamente assegnati al magistrato che provvede alla separazione, salvo casi particolari concernenti la materia trattata per i quali verrà chiesto l'intervento del Procuratore per l'eventuale co-assegnazione.
- i procedimenti derivanti da richiesta di trasmissione atti al proprio ufficio formulata in udienza sono assegnati al magistrato che ne ha fatta richiesta; quelli invece generati da restituzione degli atti da parte del Giudice del circondario vengono assegnati al Magistrato già titolare delle indagini o, in caso di sua assenza o impedimento, al Magistrato togato che ha curato il processo in dibattimento, ovvero in via subordinata secondo i criteri ordinari.
- in ipotesi di procedimento di particolare complessità e rilevanza (cfr. casi elencati infra) il Procuratore, anche su richiesta dei Sostituti interessati, potrà procedere alla co-assegnazione del fascicolo controverso.

Le assegnazioni e più in generale il complesso delle attività svolte dai singoli Magistrati saranno puntualmente registrate in statistiche quadrimestrali che, una volta compilate, saranno trasmesse al Procuratore della Repubblica e ai singoli Sostituti, al fine

di valutare la corretta ed equa distribuzione del lavoro all'interno dell'Ufficio ed eventualmente azionare, anche su sollecitazione dei singoli Magistrati, i correttivi previsti dal documento organizzativo e sopra indicati (peso numerico/complessità dei procedimenti). Le statistiche includeranno una ricognizione dei procedimenti maggiormente risalenti e varranno come invito ai singoli Magistrati ad esitarli, per quanto ciò sia possibile. In questa logica, e sempre che non sia possibile concludere i procedimenti in questione, i Colleghi PM compileranno, alla ricorrenza dei presupposti normativamente previsti, l'apposita comunicazione indirizzata al Sig. Procuratore Generale in ossequio alle vigenti disposizioni e al protocollo intercorso in materia di avocazione tra il PG e le Procure del distretto, corredata del visto del Procuratore, per tutti quei fascicoli per i quali, in concreto, siano scaduti definitivamente i termini delle indagini preliminari e decorso il termine di mesi 3 (ovvero quello eventualmente prorogato dal Procuratore Generale su sua richiesta). Nello svolgimento delle attività delegate i PM si atterranno alle indicazioni derivanti dal presente documento e a quelle di massima concordate con il Procuratore a seguito di confronto con i Sostituti interessati ovvero di assemblea dell'Ufficio, nonché alle indicazioni concernenti il singolo fascicolo e concordate con il Procuratore. Più in generale, l'azione dei singoli sarà improntata a criteri di leale collaborazione e all'occorrenza di scambio informativo tra di essi e nei confronti del Procuratore che verrà tempestivamente informato, anche al di là di specifica richiesta in tal senso, dei fatti di rilievo oggetto di indagine, derivi esso dalla loro gravità, dal numero degli imputati e dalla importanza delle contestazioni, dal rilievo pubblico della vicenda investigata, dal fatto che la "linea" adottata dal singolo Sostituto sia idonea ad impegnare l'intera immagine dell'Ufficio.

Per quanto riguarda l'ipotesi della revoca della assegnazione, fermo restando che è ipotesi del tutto residuale e rispondente ad una logica di "*extrema ratio*", essa sarà preceduta da una o più interlocuzioni ove occorra tra il Sostituto ed il Procuratore al fine di sanare l'eventuale contrasto che, ove risultasse all'esito effettivamente ed irrimediabilmente insanabile, darà luogo a provvedimento motivato di revoca dell'assegnazione nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 2 d. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 e successive modifiche, e dall'art. 15 della Circolare organizzativa del CSM. Segnatamente, la revoca potrà conseguire ad una o più delle seguenti ipotesi:

- violazione dei criteri generali e specifici stabiliti nel Progetto Organizzativo, da cui derivi un contrasto con il Procuratore della Repubblica in merito alle modalità di esercizio dell'assegnazione;
- adozione di provvedimenti abnormi o comunque non compresi nelle attribuzioni del Pubblico Ministero;
- prolungata inerzia - ancorché giustificata da impedimenti personali - nella conduzione o nella conclusione delle indagini preliminari;
- violazione dell'obbligo d'informativa al Procuratore;
- mancato coordinamento interno o con altri Uffici;
- determinazioni contrastanti (ove non congruamente motivate) con orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte di Cassazione e della CEDU o con i criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio o indicate in via generale o con l'atto di assegnazione ovvero con atto successivo, dal Procuratore.

In caso di revoca il fascicolo sarà assegnato secondo i criteri generali.

Analogamente si procederà nell'ipotesi in cui il contrasto, non sanato da uno o più confronti con il Procuratore della Repubblica, produca l'effetto di determinare il PM assegnatario a rinunciare con provvedimento motivato all'assegnazione. L'ipotesi, per espressa previsione (art. 16 della cit. Circolare organizzativa del CSM), va estesa ai casi di contrasto insanabile -e quindi preceduto da uno o più confronti degli interessati con il Procuratore che non abbiano dato l'esito di ricomporre il dissidio- allorché il contrasto intervenga tra due Magistrati coassegnatari del procedimento. In tal caso il Procuratore si riserva la facoltà di tenere ferma l'assegnazione in capo al solo PM non rinunciatario, ovvero di sostituire il rinunciatario con altro Magistrato dell'Ufficio individuato secondo le generali regole sulla assegnazione. Nel caso di astensione, il Procuratore si riserva di valutare la ricorrenza dei requisiti di cui agli artt. 36 e 53 Cpp e, in caso di accoglimento della richiesta, provvederà alla sostituzione in base agli ordinari criteri a seconda che si tratti di materia specialistica ovvero generica.

6. I turni: atti urgenti, udienze e sostituzioni.

Semestralmente -salvo diverso orientamento da decidere in sede di assemblea d'Ufficio- verrà predisposto un turno che prevederà in un'unica tavola sinottica gli impegni del relativo periodo. I criteri in base al quale il documento sarà predisposto sono i seguenti. Per il turno delle urgenze, l'impegno si svilupperà in due periodi di 4 giorni (dalle ore 9 del lunedì alle ore 9 del venerdì) e di 3 giorni (dalle ore 9 del venerdì alle ore 9 del lunedì) ripartiti fra i Sostituti in uguale misura. Turni di urgenza più lunghi (una settimana) saranno predisposti per i periodi corrispondenti alle ferie ed alle festività secondo un criterio di rotazione e previo accordo in sede assembleare. Per quello delle udienze sarà seguito un criterio progressivo per unità partendo dal Magistrato meno anziano di ruolo. Tuttavia, essendo necessario per le udienze assicurare, nei casi di rilievo, la continuità della partecipazione del PM che si è occupato della fase delle indagini preliminari, il criterio andrà temperato con quest'ultimo al fine di raggiungere congiuntamente gli obiettivi di una paritaria partecipazione alle udienze e di una migliore funzionalità dell'Ufficio con minor dispendio di energie, soprattutto nei casi di procedimenti complessi, già conosciuti da chi li ha trattati in precedenza. Ulteriore criterio sarà quello di evitare, perlomeno tendenzialmente, che il Magistrato di urgenza sia individuato, durante il periodo del turno, come PM di udienza, posto che ciò potrebbe compromettere in caso di necessità la pronta attività del turnista, nonché, infine, dalla individuazione giornaliera e a scalare di un Magistrato meramente reperibile, al quale quindi si farà automatico riferimento nelle ipotesi nelle quali il Collega di turno esterno o di udienza sia per qualsivoglia ragione impedito a svolgere la propria attività. Per le udienze collegiali, per le quali vi è un sostanziale abbinamento tra Sostituti e singoli Collegi, la sostituzione avverrà in prima battuta facendo riferimento al PM che sia affiancato al medesimo Collegio; ove quest'ultimo non sia disponibile si ricorrerà al Magistrato reperibile secondo l'ordinario criterio. I turni così predisposti saranno previamente comunicati ai Colleghi che potranno eventualmente indicare le indisponibilità che consentiranno di modificarli secondo i criteri sopra indicati. Anche in questo caso, infine, si predisporranno statistiche quadrimestrali

che saranno comunicate al Procuratore ed ai Sostituti al fine di verificare il lavoro svolto ed eventualmente riequilibrare situazioni sbilanciate mediante l'esonero del Sostituto che ha svolto un maggior lavoro nel periodo da uno o più turni di urgenza o di udienza in arco temporale quadrimestrale, al fine di consentire un recupero che non gravi eccessivamente sulle attività degli altri Colleghi.

Essendo il turno di urgenza destinato a produrre altresì l'effetto della attribuzione automatica del fascicolo occorre precisare i contorni dell'urgenza, nella quale rientrano:

- le precautele personali adottate dalla PG, inclusi i casi nei quali il Magistrato di turno dia indicazioni di massima o assuma provvedimenti sulla loro adozione da parte della PG;
- le cautele reali adottate dalla PG, inclusi i casi già sopra rammentati;
- le procedure di convalida legate alle prime o alle seconde misure citate;
- le misure cautelari emesse da Giudice incompetente;
- la convalida di perquisizioni effettuate dalla PG;
- il rilascio di nulla osta alla rimozione, alla sepoltura o alla cremazione di persone decedute;
- i fatti che per gravità, offensività o comunque rilievo richiedano l'immediato intervento attivo del Magistrato sotto forma di direttive, sopralluoghi o altre attività di indagine, esclusi i casi di mera comunicazione descrittiva dell'operato della PG;
- i casi nei quali la P.G. o il denunciante evidenzino l'opportunità o necessità dell'applicazione urgente di una misura cautelare, ovvero di un sequestro o di una perquisizione o di altri provvedimenti di natura urgente. In tal caso il Sostituto in turno d'urgenza è tenuto a valutare, in prima battuta, il carattere dell'urgenza e, qualora non lo rilevasse, per mezzo di specifica annotazione, rimetterà il fascicolo al Procuratore per l'assegnazione ordinaria.
- l'esame della persona informata sui fatti di cui all'art. 362 comma 1-ter cpp è da considerare atto urgente e pertanto, che avvenga nelle forme diretta o delegata, produrrà l'assegnazione automatica del fascicolo al turnista, anche per il prosieguo del procedimento, ove questi appartenga al gruppo specialistico deputato ad occuparsi della materia. In caso contrario il turnista si occuperà dell'urgenza in senso stretto rimettendo immediatamente dopo gli atti al Procuratore per l'assegnazione al gruppo specialistico.
- i visti su questioni civili pervenuti telematicamente.

La determinazione temporale dell'urgenza sarà legata alla ricezione della notizia, anche per via breve o telefonica, nelle ipotesi nelle quali il PM di turno abbia dato attive indicazioni in ordine alla gestione del fatto, mentre, mentre, negli altri casi, sarà ancorato al momento di ricezione degli atti che saranno inoltrati alla segreteria del Magistrato risultante di turno in base alle date ed all'orario previsto dall'apposito calendario, ovvero a quello reperibile se il primo risultasse impedito o assente giustificato. Rimane ferma, alla luce di quanto già rilevato in precedenza, l'obbligo da parte del Sostituto di turno di recarsi sul posto nei casi di rilievo nonché di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica anche ai fini di sostituzione in caso di impedimento, tenendo conto che per tali si intendono non solo i fatti oggettivamente gravi, ma altresì quelli che, per conseguenze nel tessuto sociale ovvero per risonanza nell'opinione pubblica, siano tali da impegnare l'indirizzo o l'immagine dell'intero Ufficio.

Per quanto riguarda le udienze, il calendario semestrale ne indicherà la partecipazione dei singoli Magistrati dell'Ufficio alla luce dei criteri sopra evidenziati. Si avrà cura pertanto di assicurare che l'assegnazione sia omogenea provvedendo al riequilibrio in caso di necessità. Tendenzialmente è altresì opportuno che i processi rilevanti e/o complessi siano trattati dallo stesso PM titolare delle indagini. Onde consentire continuità nella presenza del medesimo sostituto alle udienze dibattimentali ed in ossequio alla disposizione di cui all'art. 72, ultimo comma, dell'Ordinamento Giudiziario, è intervenuto un accordo con il Tribunale secondo cui i processi provenienti da udienza preliminare, nonché quelli particolarmente delicati come ad esempio per delitti di lesione personale per colpa medica o infortuni sul lavoro vengono concentrati in un'unica udienza in modo da poter delegare per essi un P.M. c.d. togato che tendenzialmente viene abbinato allo stesso giudice monocratico.

Per consentire altresì che il magistrato titolare del procedimento nelle indagini preliminari svolga l'esercizio delle funzioni requirenti anche nelle udienze preliminari (per i processi con rito abbreviato) e nelle udienze dibattimentali, sono stati altresì concordati con i Sostituti criteri stringenti per l'individuazione della complessità e delicatezza del processo sotto il profilo dell'oggetto o dei soggetti coinvolti.

A tal fine sono state individuate le seguenti categorie di procedimenti che per materia o gravità dovranno essere tendenzialmente seguiti sia nelle udienze preliminari (per i processi con rito abbreviato) sia durante lo svolgimento del dibattimento (salve udienze di smistamento o mero rinvio) dal sostituto già assegnatario nella fase delle indagini:

- Fatti di Criminalità organizzata 416 c.p.;
- Procedimenti con rilevante numero di imputati (pari o superiori a 10);
- Procedimenti in cui siano state emesse misure cautelari personali per cinque o più indagati;
- Procedimenti con misure cautelari reali su beni di valore pari o superiore a 500.000,00 euro;
- Procedimenti complessi in ragione dell'attività di indagine svolta o per particolare allarme sociale destato (intercettazioni complesse per numero di bersagli e per durata apprezzabile, acquisizioni documentali, numero delle persone offese, omicidio efferato, violenze sessuali nei confronti di minori particolarmente gravi, disastri colposi o dolosi, reati di pericolo con concreto e rilevante pericolo per l'incolumità pubblica, infortuni sul lavoro o malattie professionali mortali o con numerose persone offese, bancarotta e reati tributari di rilevante gravità con produzione di un danno rilevante, ovvero caratterizzati anche da un numero di imputati pari o superiore a 5 ovvero da questioni giuridiche di particolare complessità, rilevanti delitti contro la P.A. nei confronti di amministratori e dirigenti pubblici, ovvero delitti attribuiti comunque a questi ultimi);
- Reati che comportano adozione di soluzioni giuridiche nuove in contrasto con consolidato orientamento giuridico giurisprudenziale, ovvero richiedenti valutazioni generali di particolare complessità.

Una corretta combinazione dei due criteri, peraltro, impedisce una sorta di automatismo tra la trattazione del procedimento in fase di indagini ed in fase propriamente processuale:

a tacer d'altro, esso produce quantomeno un paio di inconvenienti oltre che un'aporia. Sotto il primo profilo, infatti, si determina, da un lato, la impropria situazione di una delega al fascicolo anziché all'udienza, dall'altro, la incongrua -e disfunzionale- situazione di impiegare più PM per la singola udienza. Sotto il secondo, il vincolo eventualmente creato tra fascicolo processuale e PM corre il rischio, anche in caso di superamento della decennialità, di produrre improprie "proroghe". Una significativa attenuazione degli inconvenienti potrà realizzarsi con una puntuale applicazione degli accordi già intercorsi con il Presidente del Tribunale in sede, al quale peraltro questo documento è destinato ad essere trasmesso per eventuali rilievi e/o suggerimenti. Tuttavia, nel caso in cui nella singola udienza dovessero essere fissati procedimenti condotti in fase di indagine da diversi Pubblici Ministeri prevarrà l'esigenza di funzionalità con designazione per l'udienza di un solo Magistrato. Analoga soluzione si adotterà per i processi in carico al Tribunale monocratico: in simili ipotesi, infatti, è largamente praticata l'individuazione del PM d'udienza nel VPO. Tuttavia, il Magistrato onorario non può svolgere la funzione di accusa dibattimentale nei casi di colpa medica, di lesioni derivanti da infortunistica sul lavoro e -si ritiene- nei casi di processi nei quali le attribuzioni in ordine alla investigazione siano riservate alla Procura distrettuale. In simili ipotesi risulta ardua la concentrazione in unica udienza di tale tipologia di processi, sicché, ove una tal soluzione non si ritenga praticabile, occorrerà predisporre turni "doppi" (VPO e Togato, per chiarezza), curando, d'intesa con il Tribunale, che i processi nei quali occorre la presenza di quest'ultimo siano concentrati per fascia oraria, e comunque designando per l'udienza un solo Magistrato togato che sarà quello deputato a seguire il procedimento di rilievo da lui "istruito" ma anche tutti gli altri, ovvero il Magistrato che sia stato designato per l'udienza ove non ci siano procedimenti di rilievo da seguire. Le udienze straordinarie, infine, non essendo previste da calendario, sono da ritenere attribuite al PM - Onorario o Togato che sia- con il quale il Giudice ha ritenuto di accordarsi all'atto della sua fissazione o rinvio. Ove l'udienza contenga processi trattabili dal Magistrato togato e dal VPO, la Segreteria penale avrà cura di segnalare l'evenienza trasmettendo al PM di Udienza ovvero a quello reperibile i fascicoli che impongono la sua presenza con tempestivo anticipo rispetto alla data di celebrazione del/dei processi.

La soluzione di designare tendenzialmente un solo PM per l'udienza attenua significativamente gli inconvenienti sopra descritti e presuppone, ancora una volta, uno spirito di leale collaborazione all'interno dell'Ufficio in ragione del quale il PM "istruttore" è investito dell'onere di individuare il procedimento complesso da seguire in udienza (con conseguente forza attrattiva anche nei confronti degli altri processi che dovessero esser celebrati nella medesima udienza); ove ciò non avvenga e si determini un eventuale contrasto tra PM titolare delle indagini e PM designato per l'udienza, si informerà il Procuratore della Repubblica che promuoverà confronto con entrambi al fine di appianare il contrasto medesimo.

Il Magistrato designato per l'udienza gode di tutte le garanzie di cui alla normativa processuale e ordinamentale. La sua sostituzione è prevista solo per casi esplicitamente contemplati dalle disposizioni vigenti (art. 36 cpp e 12 Circ. organizzativa del CSM) e previo provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica. L'impedimento temporaneo genera invece una sostituzione automatica con il Magistrato reperibile come da previsione del presente documento organizzativo. Fermo restando tali regole, appare consigliabile che, qualora l'udienza sia tenuta da un Magistrato Onorario e questi sia

investito da una proposta di rito alternativo o da altro accordo con il difensore dell'indagato, se ne dia notizia al PM titolare del fascicolo.

In ogni caso il PM di udienza è tenuto a compilare apposito statino nel quale annoterà in termini chiari le proprie richieste, gli esiti del processo e le indicazioni necessarie in ordine alla eventuale impugnazione della decisione assunta dal Giudice.

7. Correttezza, puntualità e uniformità nell'esercizio dell'azione penale. Giusto processo e criteri di priorità.

Tra le attribuzioni fondamentali della dirigenza di Procura vi è quella di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto dei principi del giusto processo (art. 1 d. lgs. 106/2006 cit.). L'obiettivo può essere adeguatamente perseguito attraverso la combinazione sinergica di plurimi strumenti. Tra questi merita richiamare anzitutto lo strumento assembleare: la riunione di tutte le componenti dell'Ufficio consente infatti di affrontare, in una logica di confronto, le problematiche che dovessero emergere in ordine alla trattazione di casi che abbiano elementi di contiguità, come pure quelle che si dovessero manifestare nella applicazione di disposizioni normative, siano esse già esistenti ovvero di nuovo conio. In sede di assemblea dell'Ufficio, dandone debitamente atto con apposita verbalizzazione, si procederà quindi alla disamina di tali problematiche assumendo, all'esito della riunione, una linea alla quale il singolo Magistrato dovrà ragionevolmente attenersi, salvo che non rinvenga nella specifica fattispecie elementi che giustifichino diverse conclusioni. La sede assembleare sarà inoltre utilizzata per scambi informativi su singoli processi che consentano, nei limiti del possibile e salve cogenti disposizioni processuali, di esser messi a parte della complessiva attività dell'Ufficio. Analogamente, consentirà di verificare, unitamente allo strumento statistico, la tempistica nell'esercizio delle azioni e di addivenire a direttive generali e possibilmente condivise che consentano di rimediare ad eventuali disfunzionalità registrate, in modo da rendere l'azione dell'Ufficio del tutto conforme ai principi del giusto processo. Proprio in ragione di tale funzionalità la riunione dell'Ufficio avverrà di regola con cadenza mensile e previa convocazione con determinazione di contenuti che saranno indicati dal Procuratore anche su suggerimento o sollecitazione dei Sostituti.

Analoga attività sarà posta in essere, attraverso riunioni periodiche e a cura del Procuratore -che in assenza del dirigente amministrativo è tenuto a farsi carico del relativo ruolo- con i funzionari, il personale amministrativo e quello della PG al fine di individuare possibili criticità e individuare le soluzioni, possibilmente concordate, per la loro eliminazione e quindi per l'assicurazione di una funzionalità aderente agli obiettivi sopra rammentati.

Possono considerarsi direttive di carattere generale alle quali il Magistrato è tenuto ad attenersi, oltre a quelle concordate in sede assembleare, anche quelle derivanti dai protocolli già stipulati con altre Autorità, ovvero quelli che si stipuleranno in futuro, e previo confronto in sede assembleare. Tra questi possono annoverarsi una serie di protocolli adottati ex art. 2, comma 2, d. lgs. 106/2006 cit. che, con riferimento a

specifiche categorie di reato, indicano i criteri ai quali i magistrati devono attenersi nello svolgimento della relativa attività di indagini. Tali:

- il protocollo d'intesa relativo alla gestione delle notizie di reato in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o morte sottoscritto in data 13/12/2011;
- il protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle fasce deboli della popolazione sottoscritto in data 17/6/2011;
- protocollo d'intesa tra la Procura di Lucca e la Direzione Provinciale INPS di Lucca sottoscritto in data 8/2/2012, finalizzato alla semplificazione e snellimento delle procedure di trattazione delle notizie di reato trasmesse dall'INPS.;
- l'accordo di collaborazione tra la Procura Generale di Firenze, le Procure del Distretto, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Toscana sottoscritto il 4/12/2013 e finalizzato al miglioramento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari;
- il protocollo d'intesa fra il Procuratore Nazionale Antimafia, il Procuratore Generale di Firenze ed i Procuratori del Distretto sottoscritto il 2/07/2012 in materia di indagini finalizzato all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
- il protocollo d'intesa e convenzione fra Regione Toscana, Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, Procura Generale di Firenze e Procure del Distretto sottoscritte il 25/02/2015 per l'attivazione di una collaborazione nell'ambito della genetica forense;
- I protocolli d'intesa stipulati a tutela delle vittime di reati di genere o comunque delle fasce deboli (Codice rosa, Miriam)

Gli strumenti ulteriori e peculiari deputati al raggiungimento dell'obiettivo indicato in epigrafe sono quelli già previsti dagli artt. 13 e 14 della citata Circolare organizzativa del CSM. Essi consistono nella possibilità di previsione di un visto su determinati atti o categorie di atti da un lato e sul necessario assenso scritto del Procuratore nel caso di adozione di misura precautelare personale ovvero di richiesta di misura cautelare personale o reale: in quest'ultimo caso la previsione contenuta nella normativa secondaria risponde al precetto esplicitamente fissato dalla disposizione primaria (art. 3 d. lgs. 106/2006 cit.). Facendo congiunta applicazione del dettato normativo sopra richiamato può dunque assumersi:

- che nessuna richiesta di visto per assenso sarà necessaria nelle ipotesi nelle quali la richiesta di cautela sia contestuale alla richiesta di convalida di precautela personale o reale già adottata dalla PG, a prescindere dal momento processuale nel quale la richiesta interviene, sia cioè che si tratti di convalida e misura richiesta al GIP, sia che le domande *de quibus* siano avanzate in sede di rito alternativo (processo direttissimo) o di giudizio ordinario. In simili ipotesi, peraltro, in base alle previsioni del documento organizzativo già indicate, rimane fermo un generale obbligo informativo nei confronti del Procuratore della Repubblica nei casi di rilievo come sopra individuati e secondo una tempistica che, ovviamente, tenga conto del momento processuale nel quale la richiesta stessa interviene. Rimane altresì fermo il dovere del Magistrato onorario di confrontarsi, nell'ultimo tra i casi citati, con il Togato titolare del procedimento, salve ovviamente le prerogative di legge.

- che il visto per assenso sarà invece necessario in tutte le ipotesi di emissione di precautela da parte del PM (fermo di indiziati) ovvero in quelle di richiesta al GIP di una misura cautelare personale. In simili casi, al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, l'assenso sarà espresso in termini immediati o comunque compatibili con l'esame degli atti che il Sostituto avrà cura di far pervenire alla Segreteria del Procuratore. In caso di assenza del Procuratore l'assenso sarà apposto dal Sostituto più anziano di ruolo presente in Ufficio e non impegnato in attività indifferibili.
- parimenti necessario appare l'assenso sulle richieste di misure cautelari reali. In simili ipotesi, tuttavia, si ritiene, sulla scorta delle indicazioni normative sopra richiamate, che il visto possa essere limitato alle sole richieste di misure cautelari reali che possano considerarsi di rilievo, o in ragione del valore significativo dei beni oggetto dell'eventuale provvedimento, ovvero perché, a prescindere dal valore, la sua adozione appaia comunque di rilievo per i riflessi capaci di determinare nella collettività, o, ancora, perché indicativa di una linea destinata ad orientare l'intera attività dell'Ufficio. Le modalità di acquisizione dell'assenso saranno analoghe a quelle sopra indicate per le cautele personali.

Nel caso in cui le sopra richiamate iniziative siano assunte in situazioni di urgenza, fuori dei locali o degli orari di ufficio ovvero "sul posto" dal Sostituto di turno esterno, il Magistrato informerà tempestivamente, anche per le vie brevi, il Procuratore o il Magistrato che regge l'ufficio, il quale assumerà le dovute determinazioni eventualmente mediante assenso differito ovvero delega all'atto in base agli art. 3 d. lgs. 106/2006 e 13 Circ. CSM cit. Qualora infine intervenga un contrasto tra PM assegnatario richiedente e Procuratore della Repubblica, quest'ultimo da contezza al PM richiedente dei motivi che ostano alla apposizione del necessario visto di assenso in modo da favorire una effettiva ed efficace interlocuzione con il Collega. Il permanere del contrasto, che si riveli quindi non risolubile, lascia impregiudicate le facoltà di entrambi, ossia eventuale rinuncia all'assegnazione da una parte e revoca o sostituzione motivata dall'altra, mentre tutti gli atti relativi all'interlocuzione saranno inseriti in apposito fascicolo custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

In ogni caso le richieste di cautela personale da parte del PM saranno conformi alla normativa processuale relativa ai presupposti di praticabilità della misura, alla sua adeguatezza e proporzione (artt. 272 e ss Cpp), nonché al rispetto della garanzia della "presunzione di innocenza" (art. 115 bis. Cpp, come introdotto dall'art. 4 d. lgs. 188/2021), ovvero dei medesimi criteri che saranno utilizzati ai fini della apposizione del visto per assenso.

I visti su atti determinati o categorie di atti hanno funzione eminentemente informativa, e tuttavia, proprio perché tale, deputata a fornire un'utile cartina di tornasole in ordine al puntuale rispetto dei criteri generali di cui al documento organizzativo e alle "determine assembleari" adottate nel corso delle riunioni di Ufficio. Allo stesso tempo, tuttavia, e perlomeno nei casi maggiormente complessi, il visto può altresì assumere una funzione "di garanzia" in senso lato, rappresentando, all'esterno, un Ufficio che, al di là della riferibilità dell'atto al singolo Sostituto, se ne assume complessivamente la relativa responsabilità.

Allo scopo di perseguire le finalità sopra indicate appare pertanto utile farvi ricorso nei casi seguenti:

- adozione di precautele urgenti da parte del PM titolare del fascicolo. In simili casi in visto appare necessario per rendere omogenei i casi in questione con quelli di "assenso" indispensabile per le richieste di cautele reali avanzate al GIP;
- gli atti conclusivi della fase di indagine, quando sfocino in richieste di rinvio a giudizio che, per gravità dei fatti, per complessità delle imputazioni, per numero di indagati, o per importanza della vicenda, possano considerarsi di peculiare rilevanza.

Venendo infine ai criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, essi, già entrati a far parte dell'ordinamento per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 227 d. lgs. n. 51 del 1998, sono stati successivamente puntualizzati nelle previsioni di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p., per divenire, infine, oggetto di delega nell'ambito della più generale riforma del processo penale ove in effetti si prevede (art. 1, comma 9, lett. i, l. 134/2021) che <<gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili>>. La delega, pur foriera di significative novità, non smentisce peraltro i precedenti normativi sopra citati ed in ragione dei quali la priorità nella trattazione dei procedimenti (in origine, in realtà, i processi) è determinata essenzialmente dalla gravità del fatto, dalla sua concreta offensività, dalle esigenze della parte offesa e del processo, con riferimento alla acquisizione della prova. E, anzi, nello sviluppo normativo, la stessa legge che si incarica di delineare le gravi fattispecie cui ricollegare trattazione prioritaria. Tali, com'è noto:

- i processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del cpp e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- i processi relativi ai delitti previsti dagli artt. 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
- i processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del cp verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, cp;
- i processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- i processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- i processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

- i processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del cp;
- i processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
- i processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis cp.

Le indicazioni provenienti dalle norme di attuazione del cpp indicano priorità fondate su una astratta valutazione di gravità presunta dallo stesso legislatore con riferimento a talune fattispecie assistite da consistente trattamento sanzionatorio. Pur essendo individuate al fine di razionalizzare le risorse del giudizio in senso proprio, non v'è tuttavia valida ragione per ritenere che quella valutazione non debba riflettersi anche nella gestione delle indagini e nell'esercizio dell'azione, come del resto più volte sottolineato nella normativa secondaria a più riprese adottata dall'Organo di autogoverno e, da ultimo, esplicitamente previsto dalla legge delega per la riforma del processo penale più sopra indicata.

Siccome peraltro la norma attualmente vigente -oltre a esser praticabile per le indagini e l'esercizio dell'azione penale solo a date condizioni, considerata la sfera di attribuzione delle Procure territoriali- non pone vincoli assiologici nella elencazione sopra riferita e, d'altro canto, si esaurisce in una previsione "astratta" che si presta ad essere condizionata in ragione di fattori temporali e spaziali, si ritiene di puntualizzarla nei termini appresso indicati.

Le priorità nello svolgimento delle indagini e nell'esercizio dell'azione penale faranno riferimento a quelle previste dall'art. 132.bis disp. att. Cpp. Tra i procedimenti indicati dalla norma, nell'impiego di risorse materiali e umane necessarie allo svolgimento delle indagini, si avrà cura che esse siano assicurate, anzitutto:

- ai procedimenti con imputati detenuti;
- ai procedimenti che presentino pp.oo. i cui interessi siano stati gravemente lesi dall'azione delittuosa ipotizzata;
- ai procedimenti concernenti le fasce deboli e le violenze di genere, soprattutto ove vi siano coinvolti minori;
- ai procedimenti nei quali la contestazione riguardi gravi lesioni dei diritti dell'individuo, e segnatamente vita, libertà personale ed integrità fisica.
- la contestualizzazione spazio temporale impone poi di accordare priorità nella gestione delle indagini e nell'esercizio dell'azione a tutte quelle ipotesi delittuose che siano direttamente o indirettamente ricollegabili, da un lato, allo stato pandemico (violenze domestiche e usure), dall'altro lato allo sviluppo del PNRR ed alla erogazione dei fondi a questo connessi (reati contro la PA), anche al fine di evitare ritardi che potrebbero riflettersi sulla gestione del piano.

L'indicazione delle priorità tuttavia, non può essere considerata come autorizzazione all'accantonamento dei fascicoli relativi a fatti di modesta rilevanza o nei quali l'offesa al bene giuridico non sia o non possa considerarsi grave, bensì un metodo che consente una oculata gestione delle risorse disponibili, da compiere, oltre che alla luce delle priorità appena indicate, avendo presente i criteri di valutazione per l'esercizio dell'azione penale attuali nonché quelli che di qui a breve ci consegnerà la normativa delegata dalla l. 134/21 sopra citata.

8. L'ufficio del Procuratore ed i VPO; delega, formazione e attività extraudienza

A seguito dell'approvazione del d. lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 è stata costituita l'unità organizzativa (art. 2 d. lgs. 116/2017 cit.) denominata "ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica". A tale unità organizzativa sono assegnati tutti i VPO attualmente in servizio e riconfermati di recente in numero di 15, nonché, in ossequio al dettato normativo, coloro che svolgono il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013 e coloro che abbiano vista accolta la domanda relativa alla formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37 co. 5 del d.l. n. 98/2011 conv. in l. 111/2021. L'ufficio si avvarrà dei servizi di segreteria generali, di quello del Giudice di pace, di cui si dirà in seguito, e delle segreterie dei singoli Magistrati per le attività di collaborazione con quest'ultimo. Come è noto, la pianta organica risulta determinata nella sua massima estensione (6.000 GdP e 2.000 VPO: dm. 22 febbraio 2018) ma non dettagliata per sede giudiziaria e alcune parti del d. lgs. risultano "in stallo" giacché la materia è complessivamente oggetto di nuovi progetti di riforma, anche per rispondere ad una procedura di infrazione intentata in sede UE contro il nostro Paese per effetto di talune decisioni della CEDU e di Giudici nazionali. Proprio per far fronte a quell'evenienza, del resto, sono appena state approvate (l. 30.12.2021, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022) una serie di disposizioni (art. 1, commi da 629 e 633) che sostanzialmente, dopo aver rideterminato la pianta organica complessiva dei Magistrati onorari in 6.000 unità, consentono ai VPO di operare una duplice opzione: la prima consiste, a date condizioni e superata una prova selettiva organizzata in sede circondariale, di chiedere o meno la conferma fino al settantesimo anno di età. La seconda consente di optare, una volta chiesta la conferma e superata la prova selettiva cui si è fatto riferimento, tra esclusività delle funzioni onorarie o meno, con conseguente diversità della disciplina applicabile (art. 1 comma 3 d. lgs. 116/2017, ovvero art. 16 OG) e del trattamento economico. Siccome peraltro la normativa così introdotta va, essenzialmente, ad integrare i precetti di cui al d. lgs. 116/2017 -anche se i termini ipotizzati dal legislatore per far domanda di conferma e quant'altro non potranno che riferirsi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni- si ritiene, in attesa di verificare gli effetti dell'attuazione delle regole introdotte dalla legge di bilancio ed al di là di ogni valutazione sulla loro idoneità a scongiurare la procedura di infrazione, ovvero sulla problematicità della "nuova veste" che verrebbe ad assumere il Magistrato onorario (per alcune valutazioni critiche v. Del. CSM 22.12.2021), di doversi necessariamente attenere, quanto ad organizzazione dell'ufficio di collaborazione e distribuzione del lavoro ai VPO, a quanto stabilito dagli artt. 15/17 di quel testo normativo (le conclusioni, anche con riferimento alla abrogazione dell'art. 32 del d. lgs. 116/17 cit., paiono confortate dalla prima lettura delle novità normative contenute in finanziaria effettuata dal Procuratore Generale di Firenze, con nota 13.1.22). In questa logica, pertanto, la componente soggettiva dell'Ufficio di collaborazione non può che essere integralmente confermata.

Fermo restando le attribuzioni del Procuratore in ordine a problematiche organizzative, disfunzionalità o contrasti che andranno risolte mediante previo confronto con gli

interessati, si ritiene, in sintonia con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15 d. lgs. 116/2017, di avvalersi, nello svolgimento dell'attività di coordinamento dei VPO, dell'ausilio della dr.ssa Elena Leone. I criteri di individuazione del Sostituto sono i seguenti: manifestata disponibilità dell'interessato; assenza di obiezione dei restanti Sostituti in sede assembleare; peculiari attitudini alla formazione dei Magistrati onorari manifestate dalla dr. Leone e confermate dai diretti interessati che, nell'ambito di un incontro di coordinamento con essi effettuato dal Procuratore della Repubblica, hanno avuto modo di confermare direttamente la disponibilità e la dedizione della Collega all'aspetto della formazione.

La dr.ssa Leone, pertanto, quale referente dei Magistrati onorari dell'Ufficio, curerà lo svolgimento delle riunioni periodiche nel corso delle quali, ove necessario, si stabiliranno direttive, criteri e prassi applicative. Il Procuratore sarà tempestivamente informato delle riunioni periodiche ai fini della eventuale partecipazione. Curerà inoltre lo svolgimento della formazione permanente dei VPO ed evidenzierà inoltre disfunzionalità, problematiche o contrasti che saranno riferiti al Procuratore al fine della loro soluzione, previo confronto con i diretti interessati, anche al fine di verificare il rispetto delle direttive generali del documento organizzativo o di quelle concordate in sede di riunione periodica.

Sul piano della distribuzione del lavoro, occorre distinguere tra attività di udienza e attività extraudienza. Peraltro, la normativa attuale, pur distinguendo tra le due diverse tipologie di attività, impone, complessivamente, che il lavoro sia distribuito secondo procedure "automatiche" e che gli affari siano assegnati secondo criteri di "trasparenza" (art. 15 comma 3 d. lgs. 116/2017), così sostanzialmente imponendo -al di là della fornitura degli strumenti informatici che dovrebbero assicurare un tal risultato, come pure recita la norma appena citata- il rispetto degli stessi criteri che presiedono alla assegnazione degli affari per il Magistrato togato.

Il modulo organizzativo prescelto, dunque, non è neutro rispetto all'assolvimento dei citati obiettivi; a seguito delle riunioni assembleari svolte si è espresso preferenza per un modulo che veda abbinati uno o più Magistrati onorari al Magistrato Togato. Simile modulo va confermato con impegno da parte di quest'ultimo a curare una costante interlocuzione, formazione permanente e verifica dell'operato del primo, e del Magistrato onorario di confrontarsi e di adempiere ai doveri che gli derivino dallo svolgimento delle attività di collaborazione. Ove, considerato il numero dei VPO presenti in Ufficio, non si giungesse ad un loro integrale affiancamento con i Togati, il VPO potrà optare per una collaborazione con la Segreteria del Giudice di pace, dove confluiranno, per attività di indagine e definizione, i procedimenti di competenza di quel Giudice, che saranno trattati dal Magistrato onorario in sostituzione dell'attività di collaborazione.

Corollari del modulo appena indicato sono:

- i fascicoli saranno trattati in ogni caso in Ufficio, dove è allestita una stanza dedicata con un numero di postazioni di rete adeguate; in ogni caso, i VPO si avvarranno dell'hardware già loro fornito (computer portatile);
- potranno, in via eccezionale, essere portati fuori dall'Ufficio soltanto i fascicoli relativi alle udienze, ai fini del loro studio, e previa registrazione dell'oggetto e del richiedente su registro cartaceo appositamente istituito;
- i fascicoli avranno comunque come destinatario dell'assegnazione il Sostituto togato, al fine dello svolgimento delle attività già sopra indicate;

Le udienze saranno svolte dal VPO davanti al Giudice di pace ovvero al Tribunale monocratico secondo un calendario che verrà predisposto ogni semestre secondo i medesimi criteri di automaticità previsti sopra per la partecipazione del Magistrato togato, ossia secondo una distribuzione numerica progressiva che, nei limiti del possibile tenuto conto dei diversi impegni del Magistrato onorario, renda la partecipazione quantitativa equamente distribuita tra i VPO appartenenti all'Ufficio. I VPO daranno inoltre disponibilità per i turni, per tali intendendosi quelle delle direttissime, anche prefestive, che saranno a loro volta previsti nel calendario semestrale.

La delega nominativa sarà conferita dal Procuratore per udienza, salvo i procedimenti monocratici che richiedono la presenza del Magistrato togato (lesioni legate ad infortunio sul lavoro o a colpa medica, le lesioni "stradali" ovvero quelli investigati dalla Procura distrettuale), da ritenere comunque esclusi dalla delega. Quest'ultima sarà revocata nelle ipotesi di mancato rispetto delle direttive contenute nel presente documento organizzativo o concordate in sede di riunione periodiche, ovvero per altri e comprovati gravi motivi. Salvo che ragioni di urgenza non la rendano praticabile preventivamente, la revoca sarà comunque preceduta da interlocuzione con l'interessato.

La delega potrà riguardare:

- le udienze dibattimentali con i limiti sopra indicati;
- l'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 cpp e successivo giudizio direttissimo;
- le udienze camerali ex art. 127 cpp;
- le udienze ex artt. 655 comma 2 cpp, ai fini dell'intervento ivi previsto.

Nella partecipazione a tali giudizi, il VPO può assumere determinazioni sull'applicazione di pena su richiesta, a prescindere che il giudizio sia stato instaurato a seguito di citazione diretta, di giudizio direttissimo o di giudizio di opposizione a decreto penale. Nell'esercizio di tale facoltà si atterrà alle direttive concordate in sede di riunioni periodiche e, all'occorrenza, si confronterà con il Magistrato titolare del fascicolo.

Per quanto concerne l'attività extraudienza, essa potrà consistere, con riferimento ai procedimenti mod 21:

- nel coadiuvare il Magistrato professionale e, sotto la sua direzione, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria di quest'ultimo, incluso lo studio dei fascicoli, l'approfondimento degli aspetti dottrinali e giurisprudenziali del caso, la predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- nell'eseguire attività delegata dal Magistrato togato in base agli artt. 15, 17, 25 d. lgs. 274/2000;
- nel predisporre la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ex art. 459 comma 1 cpp;
- nel redigere e avanzare, per i reati di cui all'art. 550 comma 1 cpp, richiesta di archiviazione, nonché svolgere attività funzionali alle determinazioni sull'esercizio dell'azione, incluse le assunzioni di informazioni e l'interrogatorio dell'indagato.

Nello svolgimento delle suddette attività il VPO non potrà effettuare delega di indagini alla PG che non sia sottoscritta altresì dal Magistrato togato che ne assume la

responsabilità. Analogo visto per condivisione sarà apposto dal Magistrato titolare del fascicolo in tutti i casi di provvedimenti redatti dal VPO e destinati -quale domanda- al Giudice ovvero ad altra Autorità Giudiziaria ovvero ad Autorità esterne.

Le medesime attività nonché quelle delegate dal Magistrato titolare del fascicolo, saranno svolte anche direttamente dai VPO che riterranno di optare per la collaborazione con la Segreteria del Giudice di pace. Per i procedimenti iscritti a mod 21-bis, pertanto, la delega potrà essere estesa anche alla firma dell'atto. I suddetti procedimenti saranno fatti confluire tutti nella Segreteria del Giudice di Pace e conterranno delega non individualizzata, giacché saranno assegnati ai singoli VPO con criterio di turnazione.

Valgono, per i VPO, le stesse disposizioni applicabili al Sostituto togato per quanto attiene la revoca della delega ovvero l'astensione; il VPO può altresì richiedere che attività e provvedimento delegato siano svolti dal Magistrato togato titolare del fascicolo quando ritenga che le circostanze di fatto impediscano di provvedere in conformità con le direttive generali fissate nelle riunioni periodiche. In tutti i casi sarà data adeguata informazione al Procuratore della Repubblica.

Per quanto attiene i criteri di liquidazione essi consisteranno, come da previsioni normative:

- nella liquidazione di una indennità per le udienze che non si protraggano per oltre cinque ore e in una indennità doppia per quelle che, dall'attestazione del verbale di udienza, risultino aver superato quel limite temporale;
- nella corresponsione di una indennità quando il VPO assicuri la presenza in Ufficio per almeno cinque ore e ciò risulti dalla certificazione del *badge* e dalla attestazione del Magistrato di riferimento in ordine alle specifiche attività svolte per coadiuvarlo; nella attribuzione di una indennità doppia quando la presenza in Ufficio superi le sei ore di permanenza e vi siano entrambe le attestazioni sopra indicate;
- il criterio sarà il medesimo per i VPO che optassero per la collaborazione con la Segreteria del Giudice di pace. In tal caso, ferma la certificazione derivante dal *badge*, la attestazione specifica del lavoro svolto sarà effettuata dallo stesso VPO e vistata dal Magistrato coordinatore previo eventuale controllo.

Nella liquidazione delle indennità si terrà conto, oltre che dei criteri sopra indicati, altresì dei limiti di cui all'art. 1 d. lgs. 116/2017.

9. Ottimizzazione delle risorse: assetto organizzativo amministrativo, uso della PG della Sezione, risorse finanziarie e tecnologiche

A seguito dell'immissione del personale cui si è fatto riferimento nella parte iniziale del presente documento organizzativo, si è predisposto, a seguito di un percorso formativo concordato, la destinazione dei singoli alle unità operative della Procura tenendo in debito conto le esigenze manifestate dagli interessati quando non si rivelassero incompatibili con le complessive necessità dell'Ufficio.

Per effetto del nuovo ordine di servizio cui il Personale Amministrativo è tenuto ad attenersi, ed al fine di eliminare le disfunzionalità delle quale pure si è fatto cenno, sono state istituite tre nuove unità operative consistenti:

- in un ufficio centralizzato deputato alla indicizzazione degli atti, alla spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini, degli avvisi alle p.o. che ne abbiano fatto richiesta in caso di archiviazione, ed in genere a svolgere attività di agevole espletamento che tuttavia consenta un apprezzabile sgravio della segreteria del singolo Magistrato. Tenuto conto che al suddetto Ufficio è destinato anche personale del servizio civile, le segreterie del Magistrato avranno peraltro cura di trasmettere gli atti in debito ordine;
- in un ufficio che accorpi le funzioni di iscrizione delle notizie di reato al SICP e sia altresì deputato al rilascio dei certificati ex art. 335 cpp. L'abbinamento appare funzionale richiedendo, in buona sostanza, gli stessi *skills*, anche informatici, per entrambe le tipologie di atti rammentati e, in debita composizione numerica, si ipotizza consenta di osservare tempi di iscrizione estremamente rapidi e di abbattere la tempistica sul rilascio dei certificati di cui all'art. 335 cpp;
- in un ufficio "segreteria del giudice di pace" ove saranno gestiti i fascicoli di competenza di quel Giudice e dove potranno prestare la loro attività, su delega dei Magistrati assegnatari del fascicolo i VPO che non siano stati "abbinati", per qualsivoglia ragione, ad un Sostituto.

Il modulo organizzativo preferibile, su concorde indicazione proveniente anche dalla sede assembleare d'Ufficio, è quello, compatibile con le forze in campo, della creazione di una struttura di supporto al Magistrato che sarà composta: da una unità di Segreteria, da uno o più ufficiali di PG, da un VPO affiancato. Il modulo ripercorre quello dell'Ufficio del Giudice e appare essere, oltre che condiviso, quello maggiormente funzionale ad un efficace svolgimento dei compiti di Procura; nella stessa logica e con il medesimo obiettivo si avrà cura:

- di organizzare le segreterie dei Magistrati in modo tale che ogni Assistente sia bensì addetta alla Segreteria del singolo PM ma, in caso di necessità o impedimento, che essa possa supplire alle esigenze di altra Segreteria secondo un modulo, per così dire, "binario";
- di evitare che la delega di indagine sia indirizzata in modo personalizzato ai componenti della Sezione ma che sia a queste veicolata tramite l'Ufficiale di PG "affiancato" ed abbia come destinatario il responsabile della singola aliquota alla quale la delega è diretta, al fine di consentire a quest'ultimo una corretta ed equilibrata gestione delle complessive deleghe di indagine;
- di svolgere la necessaria attività formativa permanente.

A corredo delle unità operative così organizzate e che fanno capo al singolo Sostituto vi sono una significativa disponibilità di risorse informatiche. Rispetto a queste ultime va rimarcata l'esigenza di ottenere dai competenti Uffici ministeriali una fornitura che consenta a tutti i soggetti operanti in Ufficio di essere dotati di personal computer, e di provvedere alla sostituzione di quelli che appaiono -per vetustà- superati e non più pienamente funzionali, ovvero degli strumenti necessari a rendere pienamente operativa la funzionalità degli applicativi (stampanti, toner e quant'altro). Per quanto riguarda il software, sono in uso ai Magistrati i programmi SICP, la Consolle penale, Atti e documenti, TIAP, Consolle del PM, Connect Tunnel, Italgiure web, Skype for business, Office (incluso l'applicativo Teams), Fortinet.

Sono poi in uso al personale amministrativo gli applicativi Portale NDR, Portale Deposito atti penali; Portale SNT, SIDIT web 2, SIC, SIES, SIPPI, SIRIS, SIAMM, Giada 2, SICID, Pago PA, SICOGE, PERSEO, SCRIPT@, GECO, Mercato PA, DETRAZIONI NET, GEDAP, Webstat.

Per una compiuta descrizione delle funzionalità dei singoli applicativi si rinvia alla relazione sullo stato di informatizzazione dell'Ufficio già redatta dalla dr.ssa Guidotti e condivisa da questo Procuratore.

Essendo peraltro quelle informatiche le uniche risorse tecnologiche "assegnate" in senso proprio (art. 4 d. lgs. 106/2006), non v'è ragione di porre alcun criterio generale che ne disciplini l'utilizzo in termini limitativi o anche solo maggiormente funzionali. Al contrario, l'indirizzo generale non può che essere quello di una implementazione dell'utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili e di predisporre le condizioni perché ciò avvenga mediante una adeguata formazione di tutto il personale, come si dirà in seguito con riferimento alla formazione interna. Discorso analogo vale per l'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'Ufficio "può disporre" (art. 4 d. lgs. 106/2006 cit.). La limitatezza delle risorse economiche direttamente facenti capo all'Ufficio, anche per il tramite della Procura Generale, risultano infatti totalmente assorbite, da un lato, dall'ineludibile esigenza di coprire i costi strumentali al corretto funzionamento degli Uffici amministrativi, alla gestione di piccola manutenzione che consenta di rendere funzionale e, per quanto possibile, accogliente l'ambiente lavorativo, nonché, da ultimo, alla acquisizione dell'armamentario sanitario necessario a fronteggiare l'attuale emergenza pandemica.

Ove peraltro il criterio generale richiesto dalla norma or ora richiamata voglia riferirsi anche alle risorse tecnologiche ed economiche "disponibili" per l'Ufficio ma reperibili al suo esterno e da impiegare nello svolgimento di attività processuali (come suggerisce il collegamento tra direttiva generale e uso delle risorse da parte dei singoli PM), allora queste risultano plausibili e non possono che essere ispirate ai fondamentali criteri della continenza, proporzione e della turnazione, per tali intendendo l'esigenza che il Magistrato, nel disporre attività che implicino impegno tecnologico e/o economico abbia responsabilmente presente la funzionalità dell'atto ed il suo costo con riferimento ai prevedibili sviluppi processuali della vicenda considerandone altresì la gravità in termini di lesione del bene giuridico protetto e si avvalga di ausilio scelto secondo criteri di alternanza che evitino significative concentrazioni di incarichi. Da questo punto di vista può segnalarsi che, d'intesa con il Presidente del Tribunale, si procederà ad una complessiva rivisitazione degli albi dei consulenti e dei periti al fine di adeguarli alla mutata realtà storica e giuridica.

Discorso a sé stante è quello che riguarda le risorse tecnologiche ed economiche riservate alle intercettazioni telefoniche, oggetto di apposito provvedimento organizzativo nel quale si disciplina l'Archivio riservato multimediale delle intercettazioni e l'Archivio riservato Documentale nonché del personale destinato a far parte dell'Ufficio CIT. Il suddetto provvedimento è da ritenersi confermato e condiviso dallo scrivente. Ferma restando la responsabilità del Procuratore della Repubblica nella gestione dell'Ufficio CIT, vengono individuati quali Magistrati referenti della medesima struttura il dr. Antonio Mariotti e la dr.ssa Laura Guidotti.

Per quanto riguarda infine la Sezione di PG, fermo restando l'impiego di personale secondo il modulo organizzativo sopra individuato, essa risponde direttamente al Procuratore attenendosi, oltre ai doveri di istituto ed alle deleghe di indagine ricevute, alle direttive generali che il Procuratore impartisce a seguito di incontri periodici con tutti o con i responsabili delle singole aliquote di PG. Coadiuvano inoltre il Procuratore della Repubblica nello svolgimento di generale attività di vigilanza e sorveglianza e di raccolta delle notizie di reato.

10. Tutela della genitorialità e della salute. Benessere lavorativo

Del benessere lavorativo si è già detto nel corso del presente documento organizzativo, individuando altresì gli strumenti deputati al raggiungimento tendenziale dell'obiettivo e che possono qui riassumersi:

- nella interlocuzione costante con il personale al fine di evidenziare disfunzionalità o disagi;
- nella collaborazione da parte del Medico dell'Ufficio alla eventuale raccolta di segnali di disagio e nella predisposizione di strumenti idonei alla loro eliminazione;
- nella destinazione delle risorse economiche disponibili alla realizzazione, per quanto possibile di un ambiente lavorativo adeguatamente accogliente;
- nella direttiva di massima secondo la quale preferenze ed esigenze del personale, eventualmente anche a seguito della interlocuzione della quale si è detto, saranno di regola assecondate, salvo che non siano in contrasto con le generali necessità dell'Ufficio.

Capitolo peculiare del benessere lavorativo è quello relativo alla tutela della maternità presidiata, com'è, noto da apposite garanzie normative. Nell'ipotesi di astensione facoltativa per maternità si concorderà con la diretta interessata eventuali esenzioni dalle singole attività di turno ovvero di udienza che siano motivate da obiettive ragioni sanitarie. Nel periodo mensile – eventualmente riducibile o prorogabile in base alle concrete esigenze- precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria si escluderà la Collega interessata dal turno assegnazioni, e quest'ultima si impegnerà, nel medesimo periodo, nella sola conclusione dei procedimenti pendenti. Quelli residui saranno equamente riassegnati ai singoli Sostituti, salvo i procedimenti contraddistinti da una significativa complessità di indagine, per i quali sarà fatto ricorso, tenendo ferma l'originaria devoluzione del fascicolo, al criterio della coassegnazione. Al rientro della maternità, salvo i fascicoli coassegnati dei quali si è appena detto e che siano ancora pendenti, si provvederà alla ricostituzione del ruolo della Collega assente per maternità mediante un turno di assegnazione doppio settimanale fino a riequilibrare il numero delle sopravvenienze assegnate con quelle dei restanti Sostituti. I criteri sopra indicati, concordati in sede di assemblea dell'Ufficio, appaiono quelli più funzionali al rispetto della tutela della maternità, nonché ad evitare "congelamenti" di ruolo che avrebbero l'effetto, a non voler considerare quelli legati alla stasi del procedimento, di incidere sui diritti delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali, assicura, infine, nella ricostituzione del ruolo, una gradualità capace di scongiurare i negativi effetti (su termini di indagine e gestione dei fascicoli) di una assegnazione "in blocco".

I medesimi criteri saranno applicati nel caso di congedo parentale facoltativo maschile sempreché ne ricorrano i presupposti. Per quello obbligatorio, attesa la sua stabilizzazione operata con l'art. 1, comma 134 l. finanziaria 2022 cit., essendo confermato in dieci giorni, valgono gli ordinari criteri di sostituzione già sopra previsti per turni ed udienze.

11.Coordinamento del Procuratore, visti, attività giudiziaria e rapporti con la stampa

I compiti devoluti al Procuratore della Repubblica risultano in larga misura già esplicitati nella precedente parte del documento organizzativo, sicché, *in parte qua*, possono essere oggetto di mero richiamo. Segnatamente, il Procuratore rappresenta personalmente l'Ufficio salvo che, con riferimento agli impegni istituzionali, non ritenga di delegare un Sostituto.

Cura il raccordo con gli altri Magistrati dell'Ufficio mediante lo svolgimento di riunioni mensili funzionali a una gestione per quanto possibile condivisa dell'Ufficio, all'individuazione di criticità e dei criteri idonei a risolverle;

Cura, quale dirigente amministrativo ed in assenza del titolare, il raccordo con il personale amministrativo mediante riunioni periodiche con i Funzionari responsabili delle singole unità operative;

Tiene riunioni periodiche con il personale di PG al fine di concordare, per quanto possibile, direttive generali sullo svolgimento di attività di indagini;

Promuove, nella medesima logica, intese e/o protocolli, anche su indicazione dei Colleghi, che possano rendere maggiormente funzionali le attività di indagine;

Promuove ovvero partecipa alle riunioni periodiche con i VPO;

Partecipa alle riunioni periodiche con il Presidente del Tribunale al fine del migliore raccordo con l'Organo giudicante e con il Foro;

Partecipa alle riunioni di amministrazione con il Presidente del Tribunale e la Dirigenza amministrativa per una funzionale gestione dei beni mobili e immobili del Tribunale e della Procura;

Provvede alla predisposizione dei turni di udienza, di urgenza e di reperibilità secondo i criteri sopra descritti;

Provvede alla assegnazione del lavoro secondo i criteri automatici sopra indicati;

E' responsabile dell'Ufficio CIT e si relaziona, in quest'ottica, ai due coordinatori individuati nel dr. Mariotti e nella dr.ssa Guidotti;

E' assegnatario o coassegnatario dei fascicoli processuali secondo i criteri sopra indicati;

Partecipa alle Udienze GIP;

Provvede all'apposizione dei visti per assenso sulle misure cautelari e reali, nonché ai visti conoscitivi secondo le indicazioni sopra specificate;

Viene individuato come Magistrato cui sono attribuiti i compiti di/le seguenti materie:

- dei visti sui provvedimenti civili e sulle cause matrimoniali;
- dei visti per l'espulsione amministrativa dei cittadini extracomunitari, previo eventuale confronto con il titolare del fascicolo pendente;
- delle procedure di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
- dei mandati di arresto europeo, unitamente alla dr.ssa Rugani, come sopra precisato, eventualmente in coassegnazione con il Magistrato titolare di fascicolo pendente;
- delle procedure estradizionali attive e passive, eventualmente in coassegnazione con il Collega titolare del fascicolo pendente;

Stante la contiguità tra materia estradizionale e quella relativa all'esecuzione penale, quest'ultimo compito sarà svolto dal Procuratore in raccordo con la dr.ssa Rugani, alla quale è affidato il settore esecuzione. Al fine di assicurare continuità all'azione dell'Ufficio nelle suddette materie, il Procuratore assolverà compiti di sostituzione in caso di assenza e/o impedimento della Collega e viceversa.

- delle procedure relative alla applicazione delle misure di prevenzione.
- i visti e le eventuali azioni/impugnazioni in materia di disciplinare degli ordini professionali.
- Raccordo con la Procura ed il Tribunale dei minori, secondo apposito protocollo stipulato in sede distrettuale che, anche mediante il coinvolgimento del Magistrato titolare del fascicolo, consenta un rapido ed efficace scambio informativo teso alla tutela dei soggetti coinvolti nelle rispettive procedure e segnatamente i minori, ovviamente nel rispetto delle rispettive prerogative e dei limiti normativi in tema di ostensibilità degli atti. Il modulo, ovviamente, sarà adeguato allorché sarà data attuazione alla delega contenuta nei commi 1 e 23 l. 26.11.21, n. 206.
- Raccordo con tribunale fallimentare ai fini non solo della espressione dei dovuti pareri della parte pubblica, ma, altresì di uno scambio informativo funzionale alle iniziative che il PM può intraprendere in materia di procedure concorsuali (con particolare riferimento all'art 38 del CCI, seppure tale norma non risulti allo stato vigente). Nello svolgimento di tale attività il Procuratore sarà coadiuvato dal Dr. Enrico Corucci; esse saranno svolte avendo presente lo sviluppo delle buone prassi la cui emersione è già stata sollecitata dal PG presso la CS con la nota di orientamento sul ruolo del PM nelle crisi di impresa del 17.11.21 e il contesto normativo, radicalmente mutato, che pone al PM il tema di preservare il fondamentale equilibrio tra le finalità delle nuove procedure della crisi, dirette per quanto possibile al recupero dell'azienda in crisi e l'esigenza di tutelare i creditori e l'economia da condotte lesive di beni penalmente tutelati.

Per quanto riguarda infine i rapporti con gli organi di informazione, essi saranno tenuti personalmente dal Procuratore della Repubblica, che autorizzerà i comunicati della PG, li fornirà direttamente agli organi di informazione, ovvero procederà mediante conferenza quante volte ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 d. lgs. 106/2006 (nella veste assunta a seguito delle modifiche di cui al d. lgs. 188/2021), e comunque avendo cura di evitare che la notizia diffusa sia lesiva della presunzione di innocenza (o di non colpevolezza). A tal fine sarà adeguatamente informato dal magistrato di turno o da quello titolare del procedimento dei profili fattuali e giuridici della vicenda.

12. Attività formativa

Da ultimo: l'Ufficio dispone di un'aula informatica ove risultano attivate otto postazioni con *personal computer* fissi. L'aula in questione, nell'ambito della gestione delle risorse, sarà destinata, unitamente alla biblioteca, ad incontri di formazione e di aggiornamento che vedranno rispettivamente impegnati, su base volontaria: i Magistrati dell'Ufficio, i VPO, la PG della Sezione, i responsabili della PG esterna, il Personale amministrativo, esponenti di altre Istituzioni che ne facciano richiesta o siano eventualmente invitati. La

programmazione ed i contenuti dell'attività formativa saranno decisi in sede assembleare e se ne terrà adeguata documentazione conservata nella Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Luca, L: 15/2/22

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Domenico Manzione

